

Disposizioni per l'attuazione della legge 15 gennaio 1991, n. 30 – Disciplina della riproduzione animale – , del regolamento d'esecuzione adottato con decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 19 luglio 2000 n. 403, nonché della legge regionale 18 agosto 1986, n. 44 e del decreto Lgs. 27 maggio 2005, n. 132 sugli scambi intracomunitari del seme di specie bovina.

INDICE

1. SPECIE EQUINA: FECONDAZIONE PUBBLICA E PRIVATA

- 1.1 Stazione di monta naturale equina pubblica e privata*
 - 1.1.1 Domanda d'autorizzazione*
 - 1.1.2 Rilascio dell'autorizzazione*
 - 1.1.3 Requisiti della stazione di monta naturale equina pubblica e privata*
 - 1.1.4 Requisiti del riproduttore maschio equino adibito alla monta naturale pubblica e Privata*
 - 1.1.4.1 Requisiti riproduttore in monta naturale pubblica*
 - 1.1.4.2 Requisiti riproduttore in monta naturale privata*
 - 1.1.5 Obblighi del gestore della stazione di monta naturale equina*
 - 1.1.5.1 Stazione di monta pubblica*
 - 1.1.5.2 Stazione di monta privata*
 - 1.1.6 Comunicazioni impiego stalloni iscritti*
- 1.2 Impiego nelle stazioni di monta naturale di stalloni non iscritti ai libri genealogici o registri ufficiali*
 - 1.2.1 Domanda per il rilascio dell'attestato d'approvazione alla fecondazione*
 - 1.2.2 Rilascio dell'attestato d'approvazione alla fecondazione*
- 1.3 Inseminazione artificiale equina*
 - 1.3.1 Riproduttori*
 - 1.3.2 Stazione d'inseminazione artificiale equina*
 - 1.3.2.1 Domanda d'autorizzazione*
 - 1.3.2.2 Rilascio dell'autorizzazione*
 - 1.3.2.3 Requisiti della stazione d'inseminazione artificiale*
 - 1.3.2.4 Obblighi del gestore della stazione d'inseminazione artificiale e del responsabile della certificazione e della registrazione dei dati*
 - 1.3.3 Inseminazione artificiale equina in ambito aziendale*
 - 1.3.3.1 Materiale seminale equino nell'allevamento*
 - 1.3.3.2 Embrioni equini nell'allevamento*
- 1.4 Certificati d'intervento fecondativo ed embrioni (CIF e CIE)*

2. SPECIE BOVINA E BUFALINA: FECONDAZIONE PUBBLICA E PRIVATA

2.1 Stazione di monta naturale bovina e bufalina pubblica

2.1.1 Domanda d'autorizzazione

2.1.2 Rilascio dell'autorizzazione

2.1.3 Requisiti della stazione di monta naturale bovina e bufalina pubblica

2.1.4 Obblighi del gestore della stazione di monta naturale bovina e bufalina pubblica

2.1.5 Comunicazioni impiego tori Bovini e Bufalini iscritti

2.1.6 Requisiti del riproduttore maschio bovino e bufalino adibito alla monta naturale pubblica

2.2 Stazione di monta naturale bovina e bufalina privata

2.2.1 Specie bovina e bufalina: requisiti del riproduttore maschio

2.2.2 Obblighi del gestore della stazione di monta naturale bovina e bufalina privata

2.2.3 Domanda d'autorizzazione all'impiego in monta naturale privata di tori bufalini non iscritti al libro genealogico od al registro anagrafico

2.2.4 Rilascio dell'autorizzazione all'impiego in monta naturale privata di tori bufalini non iscritti al libro genealogico od al registro anagrafico

2.3 Inseminazione artificiale bovina e bufalina in ambito aziendale

2.3.1 Materiale seminale bovino e bufalino nell'allevamento

2.3.2 Embrioni bovini e bufalini nell'allevamento

2.4 Certificati d'intervento fecondativo ed embrionale (CIF e CIE)

3. INSEMINAZIONE ARTIFICIALE CON MATERIALE SEMINALE SUINO IN AMBITO AZIENDALE

4. INSEMINAZIONE ARTIFICIALE CON MATERIALE SEMINALE CUNICOLO IN AMBITO AZIENDALE

5. INSEMINAZIONE CON MATERIALE SEMINALE EXTRA AZIENDALE PER LE SPECIE SUINA, OVINA, CAPRINA E CUNICOLA

6. SPECIE SUINA, OVINA E CAPRINA: MONTA NATURALE PRIVATA

7. CENTRI DI PRODUZIONE/RACCOLTA MATERIALE SEMINALE

7.1 Domanda d'autorizzazione

7.2 Rilascio dell'autorizzazione

7.3 Requisiti del centro di produzione dello sperma

7.4 Obblighi del centro di produzione dello sperma

7.5 Requisiti ed obblighi dei centri di raccolta dello sperma

7.6 Controlli di qualità

7.7 Distruzione del materiale seminale difforme

7.8 Materiale seminale importato

8. RECAPITI/CENTRI DI MAGAZZINAGGIO

- 8.1 Domanda d'autorizzazione*
- 8.2 Rilascio dell'autorizzazione*
- 8.3 Requisiti del recapiti*
- 8.4 Obblighi del recapiti*
- 8.5 Requisiti ed obblighi dei centri di magazzinaggio*
- 8.6 Distruzione del materiale seminale ed embrionale*

9. INSEMINAZIONE ARTIFICIALE PER LE RAZZE AUTOCTONE E PER I TIPI ETNICI

A LIMITATA DIFFUSIONE

- 9.1 Domanda d'autorizzazione*
- 9.2 Rilascio dell'autorizzazione*

10. GRUPPI DI RACCOLTA DEGLI EMBRIONI

- 10.1 Domanda d'autorizzazione*
- 10.2 Rilascio dell'autorizzazione*
- 10.3 Requisiti del gruppo di raccolta degli embrioni*
- 10.4 Obblighi del gruppo di raccolta degli embrioni*
- 10.5 Requisiti degli embrioni*
- 10.6 Controlli di qualità*
- 10.7 Distruzione del materiale embrionale difforme*

11. CENTRI DI PRODUZIONE D'EMBRIONI ED OOCITI

- 11.1 Domanda d'autorizzazione*
- 11.2 Rilascio dell'autorizzazione*
- 11.3 Requisiti del centro di produzione d'embrioni*
- 11.4 Obblighi del centro di produzione d'embrioni*
- 11.5 Requisiti degli embrioni e degli oociti*
- 11.6 Controlli di qualità*
- 11.7 Distruzione del materiale embrionale difforme*

12. PRATICA DELL'INSEMINAZIONE ARTIFICIALE DEGLI ANIMALI

- 12.1 Domanda d'iscrizione nell'elenco regionale*
- 12.2 Iscrizione nell'elenco regionale*
- 12.3 Obblighi degli operatori per l'inseminazione artificiale degli animali*

13. PRATICA DELL'IMPIANTO DEGLI EMBRIONI

- 13.1 Domanda d'iscrizione nell'elenco regionale*
- 13.2 Iscrizione nell'elenco regionale*
- 13.3 Obblighi degli operatori d'impianto embrionale degli animali*

14. FLUSSO DELLE INFORMAZIONI

15. VIGILANZA DELLA REGIONE

16. CONTROLLI DI QUALITÀ

17. CONTROLLI SANITARI

18. COMMISSIONI

19. CODIFICA

19.1 Codifica delle strutture

19.2 Codice aziendale

19.3 Codifica ed identificazione degli operatori d'inseminazione artificiale degli animali

19.4 Codifica ed identificazione degli operatori d'impianto embrionale

20. SANZIONI

21. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

22. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

**23. COMPETENZE DELLE SINGOLE DIREZIONI REGIONALI, DERIVANTI DAL
DM n. 403/2000, RELATIVE ALLE MODALITÀ ED AI TEMPI PER L'ISTRUTTORIA**

1. SPECIE EQUINA: FECONDAZIONE PUBBLICA E PRIVATA

La legge 15 gennaio 1991 n. 30, come modificata dalla legge 3 agosto 1999 n. 280, nonché il regolamento d'esecuzione adottato con D.M. 19 luglio 2000 n. 403, nel prosieguo denominato « regolamento », prevedono che la Regione:

- rilasci l'autorizzazione per la gestione di stazioni di monta naturale equina pubblica ed eventuale impiego di materiale seminale fresco;
- rilasci l'autorizzazione per la gestione di stazioni di monta naturale equina privata;
- rilasci l'autorizzazione per la gestione di stazioni d'inseminazione artificiale equina pubblica con seme refrigerato e/o congelato;
- rilasci un attestato d'approvazione alla fecondazione per gli stalloni d'interesse locale, tenuto conto della deroga di cui all'articolo 5, comma 2, lett. b) della legge n. 30/1991, come modificato dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 280/1999;

Ai fini del presente documento si applicano le seguenti definizioni:

- per stazioni di monta naturale equina pubblica si intende un luogo ove fattrici di proprietà altrui e proprie vengono coperte da maschi autorizzati;
- per stazioni di monta naturale equina privata si intende un luogo ove fattrici di proprietà del gestore vengono coperte da maschi autorizzati sempre di proprietà dello stesso;
- per stazioni d'inseminazione artificiale equina pubblica si intende un luogo ove fattrici di proprietà altrui e proprie vengono ingravidate da veterinari e operatori pratici con materiale seminale refrigerato e/o congelato;

1.1 Stazione di monta naturale equina pubblica e privata

1.1.1 Domanda d'autorizzazione

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione per gestire una stazione di monta naturale equina, pubblica o privata, dev'essere presentata in via preventiva, entro il 10 gennaio di ogni anno, alla Direzione Agroambiente (di seguito Struttura regionale competente in materia di riproduzione animale) e, per conoscenza, alla Azienda ULSS – Servizio Veterinario – competente per territorio, completa di tutte le indicazioni riportate all'articolo 2, comma 2 del regolamento, utilizzando il modello conforme all'allegato 1 (pubblicato anche su Internet, all'indirizzo <http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/riproduzione-animale>).

Il rispetto di tale termine permette all'Ufficio competente di verificare prima dell'inizio della stagione di monta le condizioni ed i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione.

La Struttura regionale competente in materia di riproduzione animale, a seguito dell'inoltro di tali domande, comunica ai gestori interessati l'avvio del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 7.

1.1.2 Rilascio dell'autorizzazione

La Struttura regionale competente in materia di riproduzione animale, dopo l'effettuazione di un sopralluogo tecnico finalizzato alla verifica dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività, alla fine dell'iter di competenza rilascia l'autorizzazione con proprio provvedimento, a seguito della favorevole istruttoria, eseguita sulla base delle direttive e

condizioni stabilite dalla Commissione Tecnica Regionale per la Zootecnia (di seguito CTRZ), attribuendo alla stazione un codice univoco a livello nazionale.

Il procedimento amministrativo deve concludersi, per le istanze presentate entro il 10 gennaio di ogni anno, entro 60 giorni dalla data di protocollazione, mentre per le istanze presentate oltre questo termine, comunque entro la stagione di monta e preventivamente all'attività della stazione, deve concludersi entro 90 giorni dalla data di protocollazione.

Tali termini (60 - 90 giorni) si riferiscono ad istanze corredate da tutta la documentazione prescritta.

L'autorizzazione ha validità quinquennale, non è cedibile ed è rinnovabile su richiesta.

L'autorizzazione può essere revocata, qualora il gestore della stazione non rispetti gli obblighi previsti all'articolo 6 del regolamento, oppure vengano meno una o più condizioni prescritte per il rilascio dell'autorizzazione medesima.

In caso di variazione di ragione sociale, senza modifiche alle strutture, il rappresentante legale della struttura autorizzata comunica il cambiamento alla Struttura regionale competente in materia di riproduzione animale, utilizzando il modello conforme all'allegato 15, entro 30 giorni dall'avvenuta variazione, allegando la documentazione richiesta; la stessa Direzione, entro 30 giorni dalla comunicazione, invia la nota relativa al recepimento delle variazioni al nuovo gestore e provvede all'aggiornamento dei dati nel Data Base Regionale (DBR), senza mutare il Codice Univoco Nazionale.

Nel caso in cui vengano invece modificate le strutture precedentemente autorizzate, il rappresentante legale della struttura autorizzata deve allegare relazione descrittiva delle modifiche apportate con planimetria aggiornata delle strutture utilizzando il modello conforme all'allegato 16, entro 30 giorni dall'avvenuta variazione.

La Struttura regionale competente in materia di riproduzione animale, entro 30 giorni dalla comunicazione valuta, sulla base della documentazione inviata, se disporre un eventuale nuovo sopralluogo, comunicandolo al richiedente.

In caso affermativo, lo stesso dovrà ripresentare il modello conforme all'allegato 1 per il rilascio di una nuova autorizzazione per stazione di monta naturale equina.

L'elenco delle stazioni di monta pubblica e privata autorizzate e degli stalloni impiegati vengono pubblicati ogni anno, con aggiornamenti mensili, sul sito Internet, all'indirizzo <http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/riproduzione-animale>.

1.1.3 Requisiti della stazione di monta naturale equina pubblica e privata

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla sussistenza delle condizioni indicate all'articolo 3, comma 1 del regolamento, di seguito elencate:

- a) che la stazione di monta disponga di strutture e ricoveri adeguati per gli animali e di un conveniente luogo per l'accoppiamento con presenza di idonea attrezzatura per la monta;
- b) che la stazione di monta sia costruita in modo da garantire le necessarie misure di igiene e sanità contro la diffusione delle malattie infettive e parassitarie;
- c) che il gestore della stazione di monta sia in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado ad esclusione dei gestori delle stazioni di monta già autorizzati ai sensi della precedente normativa (legge 3 febbraio 1963, n. 127);
- d) che il personale impiegato sia qualificato per le specifiche mansioni cui deve essere adibito.

Nel caso in cui la richiesta d'autorizzazione a gestire una stazione di monta sia estesa all'inseminazione artificiale con seme fresco è necessaria la sussistenza anche dei requisiti previsti dall'articolo 3 comma 2 del regolamento, di seguito elencati:

- a) che la stazione disponga di locali ed attrezzature adeguati al prelievo e alla preparazione del materiale seminale fresco;

- b) che siano rispettate le prescrizioni emanate dalle competenti aziende sanitarie locali in materia di profilassi e di polizia sanitaria;
- c) che la regolarità del prelievo e dell'utilizzo del seme fresco sia garantita da un veterinario;
- d) risponda alle vigenti disposizioni sul benessere degli animali;
- e) che la stazione disponga di personale idoneo a dette mansioni.

1.1.4 Requisiti del riproduttore maschio equino adibito alla monta naturale pubblica e privata

1.1.4.1 Requisiti riproduttore in monta naturale pubblica

Gli stalloni, per essere adibiti alla monta naturale pubblica, devono soddisfare le seguenti condizioni, previste dagli articoli 1 e 4 del DM n. 403 del 19 luglio 2000:

- a) essere iscritti nella sezione "riproduttori maschi" del libro genealogico o del registro anagrafico delle razze d'appartenenza. L'iscrizione deve essere attestata dal certificato genealogico o anagrafico, rilasciato dall'associazione o dall'ente che tiene i suddetti libri o registri.
- b) essere identificati in maniera inequivocabile tramite tatuaggio od altro mezzo idoneo stabilito dalle norme del competente libro o registro;
- c) disporre, ove previsto nel relativo libro genealogico o registro anagrafico, di un certificato d'accertamento dell'ascendenza, basato sull'analisi del gruppo sanguigno, DNA o altro metodo adeguato, rilasciato dall'ente che tiene il medesimo libro o registro;
- d) essere in possesso delle certificazioni sanitarie, rilasciate dall'Azienda ULSS, che attestino i requisiti stabiliti dal Ministero della Salute; tali accertamenti dovranno essere eseguiti nel periodo compreso tra la fine della passata stagione e l'inizio della nuova stagione di monta;
- e) essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal libro genealogico o registro anagrafico per l'impiego in riproduzione;
- f) nel caso di cavalli di razza Purosangue inglese e Trottatore italiano devono essere iscritti, oltre che al libro genealogico, anche all'apposito repertorio degli stalloni di cui all'articolo 3, comma 3 della legge n. 30/91.

1.1.4.2 Requisiti riproduttore in monta naturale privata

Gli stalloni, per essere adibiti alla monta naturale privata, devono soddisfare le condizioni previste all'articolo 1 del regolamento, di seguito riportate:

1. Il riproduttore animale maschio, per essere adibito alla monta naturale privata, deve soddisfare le seguenti condizioni:
 - a) essere iscritto nella sezione "riproduttori maschi" del libro genealogico o del registro anagrafico della razza di appartenenza ... (*omissis*). L'iscrizione è attestata dal certificato genealogico o anagrafico, rilasciato dall'associazione allevatori o dall'ente che tiene i suddetti libri o registri;
 - b) essere identificato ... (*omissis*) qualora trattasi di equini, tramite i dati segnaletici e un tatuaggio o altro mezzo idoneo stabilito dalle norme del competente libro genealogico o registro anagrafico;
2. In applicazione a quanto stabilito all'articolo 5, comma 2, lettere a) e b) della legge 15 gennaio 1991, n. 30, gli stalloni non iscritti a libri genealogici o registri ufficialmente istituiti, devono, prima del loro impiego per la fecondazione in monta naturale, essere

individuati secondo le norme stabilite dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominate regioni, che li hanno autorizzati.

1.1.5 Obblighi del gestore della stazione di monta naturale equina

1.1.5.1 Stazione di monta pubblica

Il gestore della stazione di monta naturale pubblica equina è tenuto a rispettare tutti gli adempimenti previsti all'articolo 6, comma 1 del regolamento, di seguito elencati:

- a) registrare tutti gli atti fecondativi sugli appositi moduli di avvenuto accoppiamento, forniti dalla regione, nei quali siano comunque indicati: la data di inseminazione, la razza o il tipo genetico e la matricola del riproduttore maschio, l'identificazione, la razza o il tipo genetico della fattrice coperta, nonché le generalità del proprietario della fattrice;
- b) disporre di un registro riportante specie, razza o tipo genetico e matricola dei riproduttori maschi presenti nella stazione;
- c) rilasciare al proprietario della fattrice copia del certificato di intervento fecondativo;
- d) conservare i moduli per almeno tre anni e) ad uniformarsi alle prescrizioni emanate dalle competenti aziende sanitarie locali in materia di profilassi e di polizia sanitaria;
- f) denunciare, anche tramite il veterinario, la comparsa nei propri riproduttori di qualsiasi manifestazione sospetta o di qualsiasi malattia infettiva e/o diffusiva;
- g) conservare il certificato dell'azienda sanitaria locale rilasciato in base a quanto previsto all'articolo 4, lettera d);
- h) rendere pubbliche le tariffe di monta per ciascun riproduttore impiegato nella stazione ed a comunicarle, nei termini stabiliti, alla regione competente;
- i) non mantenere nella stazione maschi interi in età da riproduzione non autorizzati o non aventi i requisiti prescritti per essere idonei alla riproduzione, anche se adibiti all'accertamento preliminare del calore nelle fattrici;
- l) comunicare alla regione competente, nei termini stabiliti dalla stessa, l'elenco dei riproduttori iscritti ai libri genealogici o ai registri ed impiegati;
- m) non ricoverare nelle stesse strutture di stabulazione, che devono essere nettamente separate le une dalle altre, animali di specie diverse; tuttavia possono essere ammessi gli altri animali domestici assolutamente necessari al normale funzionamento della stazione, sempre che essi non presentino alcun rischio di infezione per gli animali destinati alla fecondazione nella stazione. Ove la stazione sia ubicata in un allevamento con altri animali della stessa specie, i riproduttori maschi devono essere tenuti separati dal resto dell'allevamento;
- n) non detenere nei locali della stazione, attrezzature atte alla refrigerazione, al congelamento e al trattamento del materiale seminale.

Ai sensi dell'articolo 33, comma 2, lett. c) del regolamento, il gestore della stazione di monta naturale pubblica è il responsabile della certificazione e della registrazione dei dati degli interventi fecondativi e deve trasmettere una copia del modulo, entro sessanta giorni dalla data di compilazione, all'ufficio dell'Associazione regionale allevatori competente per territorio e conservare le rimanenti copie del modulo per almeno tre anni.

Ai sensi dell'articolo 36 del regolamento, il titolare della stazione di monta pubblica deve consentire il libero accesso, ai locali della stazione, al personale incaricato della vigilanza per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli, nonché presentare tutti i documenti e fornire le informazioni richieste dall'autorità competente.

Per tutte le inadempienze previste dai sopra citati obblighi di legge si rimanda a quanto previsto dalla normativa vigente relativa alle sanzioni in materia di riproduzione animale.

1.1.5.2 Stazione di monta privata

Il gestore della stazione di monta naturale privata equina è tenuto a rispettare gli adempimenti previsti all'articolo 6, comma 1 del regolamento, sopra riportati, con esclusione delle lettere a), c), g), h). Pertanto non saranno necessarie le certificazioni sanitarie, rilasciate dall'Azienda ULSS, che attestino i requisiti stabiliti dal Ministero della Salute; tali obblighi permangono, invece, per i gestori di stazioni di monta pubblica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, lett. d) del regolamento.

Tutti gli atti fecondativi effettuati in monta naturale privata devono essere registrati su apposito registro aziendale, che deve contenere il codice attribuito all'azienda, la data di monta e il codice identificativo del riproduttore fecondatore.

Ai fini dell'attribuzione del codice dell'azienda da riportare nel registro, i titolari delle aziende devono presentare richiesta all'Azienda ULSS – Servizio Veterinario – competente per territorio.

Ove sia praticata la monta brada, vanno riportate, al posto della data di monta, le date d'entrata e d'uscita del maschio o della fattrice dal gruppo di monta, nonché i codici identificativi di tutti i maschi inclusi nel gruppo di monta medesimo. Devono essere garantiti, altresì, accorgimenti strutturali e organizzativi idonei ad evitare accoppiamenti indesiderati con altre mandrie, di proprietà diversa, eventualmente coesistenti in territori contigui.

Ai sensi dell'articolo 36 del regolamento il titolare della stazione di monta naturale privata deve consentire il libero accesso, ai locali della stazione, al personale incaricato della vigilanza per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli, nonché presentare tutti i documenti e fornire le informazioni richieste dall'autorità competente.

Per tutte le inadempienze previste dai sopra citati obblighi di legge si rimanda a quanto previsto dalla normativa vigente relativa alle sanzioni in materia di riproduzione animale.

1.1.6 Comunicazioni impiego stalloni iscritti

Le comunicazioni previste all'articolo 6, comma 1, lettere h) ed l) del regolamento devono essere effettuate annualmente, dai gestori delle stazioni di monta interessate, alla Struttura regionale competente in materia di riproduzione animale e all'Azienda ULSS – Settore Veterinario – competente per territorio, entro il 10 gennaio di ogni anno, utilizzando il rispettivo modello allegato 3, pubblicato anche su Internet, all'indirizzo <http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/riproduzione-animale>.

La Struttura regionale competente in materia di riproduzione animale, a seguito dell'inoltro di tali comunicazioni, comunica ai gestori interessati l'avvio del procedimento di verifica dei requisiti dei riproduttori, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il procedimento amministrativo deve concludersi, per le istanze presentate entro il 10 gennaio di ogni anno, entro 60 giorni dalla data di protocollazione, mentre per le istanze presentate oltre questo termine, comunque entro la stagione di monta e preventivamente all'attività della stazione, deve concludersi entro 90 giorni dalla data di protocollazione.

Anche la cessazione dell'attività di un riproduttore maschio deve essere comunicata, di norma, entro 30 giorni alla competente Struttura regionale.

L'elenco degli stalloni iscritti viene pubblicato ogni anno, con aggiornamenti mensili, sul sito Internet, all'indirizzo <http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/riproduzione-animale>.

1.2 Impiego nelle stazioni di monta naturale di stalloni non iscritti ai libri genealogici o a registri ufficiali.

In applicazione a quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2 lettera b) della legge 15 gennaio 1991, n. 30, gli stalloni non iscritti ai libri genealogici o registri ufficialmente istituiti devono, prima del loro impiego, essere autorizzati annualmente dalla Regione.

1.2.1 Domanda per il rilascio dell'attestato d'approvazione alla fecondazione

La domanda per il rilascio dell'attestato d'approvazione alla fecondazione con stalloni non iscritti in un libro genealogico o registro anagrafico, ufficialmente riconosciuto, dev'essere presentata in via preventiva, entro il 10 gennaio di ogni anno, alla Struttura regionale competente in materia di riproduzione animale e, per conoscenza, alla Azienda ULSS – Servizio Veterinario – competente per territorio, completa di tutte le indicazioni riportate all'articolo 5 del regolamento, utilizzando il modello conforme all'allegato 4 (pubblicato anche su Internet, all'indirizzo <http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/riproduzione-animale>).

Il rispetto di tale termine permette all'Ufficio competente di verificare prima dell'inizio della stagione di monta le condizioni e i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione.

La Struttura regionale competente in materia di riproduzione animale, a seguito dell'inoltro di tali domande, comunica ai gestori interessati l'avvio del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Anche la cessazione dell'attività di un riproduttore maschio deve essere comunicata, di norma, entro 30 giorni alla competente Struttura regionale.

1.2.2 Rilascio dell'attestato d'approvazione alla fecondazione

La Struttura regionale competente in materia di riproduzione animale, dopo l'effettuazione di un sopralluogo tecnico finalizzato alla verifica dei requisiti necessari per l'impiego alla monta dei riproduttori interessati, alla fine dell'iter di competenza rilascia l'autorizzazione con proprio provvedimento, a seguito della favorevole istruttoria, eseguita sulla base delle direttive e condizioni stabilite dalla CTRZ.

Il procedimento amministrativo deve concludersi, per le istanze presentate entro il 10 gennaio di ogni anno, entro 60 giorni dalla data di protocollazione, mentre per le istanze presentate oltre questo termine, comunque entro la stagione di monta e preventivamente all'attività della stazione, deve concludersi entro 90 giorni dalla data di protocollazione.

Tali termini (60 - 90 giorni) si riferiscono ad istanze corredate da tutta la documentazione prescritta.

L'attestato d'approvazione ha validità annuale, non è cedibile ed è rinnovabile su richiesta.

Anche l'elenco degli stalloni approvati d'interesse locale viene pubblicato ogni anno, con aggiornamenti mensili, sul sito Internet, all'indirizzo <http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/riproduzione-animale>.

1.3 Inseminazione artificiale equina

1.3.1 Riproduttori

I riproduttori maschi, per essere adibiti alla produzione di materiale seminale, devono soddisfare i requisiti previsti dall'articolo 18, comma 1, del regolamento, in particolare lettere a), c), d) ed e), di seguito elencati:

a) essere iscritto nella sezione "riproduttori maschi" del libro genealogico o del registro anagrafico della razza di appartenenza ...(*omissis*). L'iscrizione è attestata dal certificato genealogico o anagrafico, rilasciato dall'associazione degli allevatori o dall'ente che tiene i suddetti libri o registri;

c) essere identificato...(*omissis*) qualora trattasi di equini, tramite i dati segnaletici e un tatuaggio o altro mezzo idoneo stabilito dalle norme del competente libro genealogico o registro anagrafico;

d) disporre di un certificato di accertamento dell'ascendenza basato sull'analisi del gruppo sanguigno o altro metodo adeguato, rilasciato dall'associazione degli allevatori o dall'ente competente che tiene il libro genealogico o il registro;

e) essere in possesso delle certificazioni sanitarie, rilasciate dalle aziende sanitarie locali, che attestino i requisiti stabiliti dal Ministero della Salute.

Nelle more di quanto previsto dai punti c), d) e e) soprarichiamati, nonché da quanto indicato dal punto 4 della circolare Ministeriale MIPAAF n. 22/94 e dagli art. 14 e 19 della LR n. 44/86, possono essere abilitati alla produzione di materiale seminale anche riproduttori equini appartenenti a razze cosmopolite il cui LG è operante in paesi esteri, seppur non ancora approvato in Italia (ad esempio Quarter Horse, Appaloosa, Franches Montaigne, ecc.) e il cui utilizzo è diffuso e consolidato nel territorio regionale.

La raccolta di seme dev'essere effettuata solamente da stalloni adibiti all'inseminazione artificiale presenti all'interno dei centri di produzione di materiale seminale, ai sensi dell'art. 19 del regolamento.

Nel caso di cavalli di razza Purosangue inglese e Trottatore italiano devono essere iscritti, oltre che al libro genealogico, anche all'apposito repertorio degli stalloni di cui all'articolo 3, comma 3 della legge n. 30/91.

1.3.2 Stazione d'inseminazione artificiale equina

1.3.2.1 Domanda d'autorizzazione

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione a gestire una stazione d'inseminazione artificiale equina, utilizzando materiale seminale refrigerato o congelato prodotto dai centri autorizzati, dev'essere presentata, in via preventiva entro il 10 gennaio d'ogni anno, alla Struttura regionale competente in materia di riproduzione animale e, per conoscenza, alla Azienda ULSS – Servizio Veterinario – competente per territorio, completa di tutte le indicazioni riportate all'articolo 7 del regolamento, utilizzando il modello conforme all'allegato 2 (pubblicato anche su Internet, all'indirizzo <http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/riproduzione-animale>).

Il rispetto di tale termine permette all'Ufficio competente di verificare prima dell'inizio della stagione di monta le condizioni ed i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione.

La Struttura regionale competente in materia di riproduzione animale, a seguito dell'inoltro di tali domande, comunica ai gestori interessati l'avvio del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

1.3.2.2 Rilascio dell'autorizzazione

La Struttura regionale competente in materia di riproduzione animale, alla fine dell'iter di competenza, rilascia l'autorizzazione con proprio provvedimento, a seguito della favorevole istruttoria eseguita sulla base delle direttive e condizioni stabilite dalla CTRZ, attribuendo alla stazione un codice univoco a livello nazionale.

Il procedimento amministrativo deve concludersi, per le istanze presentate entro il 10 gennaio di ogni anno, entro 60 giorni dalla data di protocollazione, mentre per le istanze presentate oltre questo termine, comunque entro la stagione di monta e preventivamente all'attività della stazione, deve concludersi entro 90 giorni dalla data di protocollazione.

Tali termini (60 - 90 giorni) si riferiscono ad istanze corredate da tutta la documentazione prescritta.

L'autorizzazione ha validità quinquennale, non è cedibile ed è rinnovabile su richiesta.

L'autorizzazione può essere revocata, qualora il gestore della stazione non rispetti gli obblighi previsti all'articolo 9 del regolamento, oppure vengano meno una o più condizioni prescritte per il rilascio dell'autorizzazione medesima.

L'autorizzazione può essere rilasciata contemporaneamente al rilascio di autorizzazione a gestire una stazione di monta naturale purché i locali adibiti alle due funzioni siano nettamente separati.

In caso di variazione di ragione sociale, senza modifiche alle strutture, il rappresentante legale della struttura autorizzata comunica il cambiamento alla Struttura regionale competente in materia di riproduzione animale, utilizzando il modello conforme all'allegato 15, entro 30 giorni dall'avvenuta variazione, allegando la documentazione richiesta; la stessa Direzione, entro 30 giorni dalla comunicazione, invia la nota di recepimento delle variazioni al nuovo gestore e provvede all'aggiornamento dei dati nel Data Base Regionale (DBR), senza mutare il Codice Univoco Nazionale.

Nel caso in cui vengano invece modificate le strutture precedentemente autorizzate, il rappresentante legale della struttura autorizzata deve allegare relazione descrittiva delle modifiche apportate con planimetria aggiornata delle strutture utilizzando il modello conforme all'allegato 16, entro 30 giorni dall'avvenuta variazione.

La Struttura regionale competente in materia di riproduzione animale, entro 30 giorni dalla comunicazione valuta, sulla base della documentazione inviata, se disporre un eventuale nuovo sopralluogo, comunicandolo al richiedente.

In caso affermativo, lo stesso dovrà ripresentare il modello conforme all'allegato 1 per il rilascio di una nuova autorizzazione per stazione di monta naturale equina.

L'elenco delle stazioni d'inseminazione artificiale equina è pubblicato ogni anno, con aggiornamenti mensili, sul sito Internet, all'indirizzo <http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/riproduzione-animale>.

1.3.2.3 Requisiti della stazione d'inseminazione artificiale

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla sussistenza dei requisiti previsti all'articolo 3, comma 2 del regolamento, elencati al punto 1.1.3 del presente documento, ed articolo 8, di seguito riportati:

Art. 8 –

1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato oltreché alla presenza dei requisiti già previsti all'articolo 3 per le stazioni di monta naturale, anche alla sussistenza delle seguenti condizioni attestate da apposita certificazione rilasciata dalla azienda sanitaria locale di competenza:

a) che la stazione disponga di locali e attrezzature adeguate alla conservazione del materiale seminale refrigerato e congelato;

- b) che la stazione disponga di un locale situato in prossimità degli altri ambienti, ma non comunicante con essi, destinato agli accertamenti relativi allo stato sanitario dell'apparato genitale delle fattrici ed, eventualmente, alla terapia, nonché di locali idonei alla inseminazione;
- c) che la stazione sia in grado di assicurare una assistenza veterinaria continuativa e qualificata;
- d) che la stazione risponda alle vigenti disposizioni sul benessere degli animali.

1.3.2.4 Obblighi del gestore della stazione d'inseminazione artificiale e del responsabile della certificazione e della registrazione dei dati

Il gestore della stazione d'inseminazione artificiale equina è tenuto a rispettare tutti gli adempimenti previsti all'articolo 9, comma 1, del regolamento, di seguito elencati:

- a) registrare tutti gli atti fecondativi sugli appositi moduli di avvenuta inseminazione, forniti dalla regione, nei quali siano comunque indicati: la data di inseminazione, la razza o il tipo genetico e la matricola del riproduttore maschio, l'identificazione e la razza o il tipo genetico della fattrice coperta, nonché le generalità del proprietario della fattrice;
- b) rilasciare al proprietario della fattrice copia del certificato di intervento fecondativo;
- c) conservare i moduli per almeno tre anni;
- d) uniformarsi alle prescrizioni emanate dalle competenti aziende sanitarie locali in materia di profilassi e di polizia sanitaria;
- e) comunicare alla regione competente l'eventuale sostituzione del veterinario che garantisce l'operatività della stazione di inseminazione artificiale;
- f) denunciare, anche tramite il veterinario, la comparsa sulle fattrici di qualsiasi manifestazione sospetta o di qualsiasi malattia infettiva o diffusiva;
- g) rendere pubbliche le tariffe di inseminazione artificiale per ciascun riproduttore impiegato nella stazione ed a comunicarle, nei termini stabiliti, alla regione competente;
- h) non mantenere nella stazione maschi in età da riproduzione anche se adibiti all'accertamento preliminare del calore nelle fattrici;
- i) non ricoverare nelle stesse strutture di stabulazione, che devono essere nettamente separate le une dalle altre, animali di specie diverse; tuttavia possono essere ammessi gli altri animali domestici assolutamente necessari al normale funzionamento della stazione, sempreché essi non presentino alcun rischio d'infezione per le fattrici destinate alla fecondazione nella stazione;
- l) tenere un registro cronologico di carico e scarico del materiale seminale distinguendo quello refrigerato e da quello congelato.

Le comunicazioni previste all'articolo 9, comma 1, lettera g), del regolamento sono assolve mediante pubblica affissione nei locali della stazione medesima; in ogni caso, al termine della stagione di monta, e comunque entro il 30 settembre di ogni anno, dovranno essere comunicati, alla Struttura regionale competente in materia di riproduzione animale, i dati relativi alle dosi utilizzate e alle tariffe d'inseminazione applicate.

Ai sensi dell'articolo 36 del regolamento, il titolare della stazione di inseminazione artificiale deve consentire il libero accesso, ai locali della stazione, al personale incaricato della vigilanza per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli, nonché presentare tutti i documenti e fornire le informazioni richieste dall'autorità competente.

Per tutte le inadempienze previste dai sopra citati obblighi di legge si rimanda a quanto previsto dalla normativa vigente relativa alle sanzioni in materia di riproduzione animale.

1.3.3 Inseminazione artificiale equina in ambito aziendale

1.3.3.1 Materiale seminale equino nell'allevamento

L'allevatore che si rifornisce, conserva ed utilizza materiale seminale fresco, refrigerato e/o congelato è tenuto al rispetto degli obblighi derivanti dall'art. 22 del regolamento, di seguito elencati:

1. L'allevatore può detenere nella propria azienda materiale seminale esclusivamente per l'inseminazione delle fattrici del proprio allevamento. Detto materiale seminale deve essere conservato in un locale separato da quelli che ospitano animali o prodotti zootecnici e deve essere accompagnato dal documento di cui all'articolo 16, comma 1, lettera f).
2. L'allevatore può rifornirsi di materiale seminale congelato esclusivamente presso un recapiti/centri di magazzinaggio , e di materiale seminale fresco o refrigerato sia presso un recapiti/centri di magazzinaggio , sia presso un centro di produzione.
3. Alla inseminazione artificiale deve comunque provvedere un veterinario o un operatore pratico, ai sensi dell'articolo 21.

Ai sensi dell'articolo 39 comma 3 del regolamento, l'allevatore che intende distruggere del materiale seminale deve darne comunicazione alla competente Struttura regionale informando altresì il recapiti/centri di magazzinaggio che ha fornito il materiale seminale.

1.3.3.2 Embrioni equini nell'allevamento

L'allevatore che conserva ed utilizza nella propria azienda embrioni, prelevati nell'azienda medesima dai gruppi di raccolta od acquistati presso un recapiti/centri di magazzinaggio , è tenuto al rispetto degli obblighi derivanti dall'articolo 32 del regolamento, di seguito elencati:

1. L'allevatore può conservare, per l'utilizzazione nella propria azienda, embrioni prelevati nell'azienda medesima dai gruppi di raccolta di cui all'articolo 23 o acquistati presso un recapiti/centri di magazzinaggio .
2. Gli embrioni devono essere conservati in un locale separato da quelli che ospitano animali o prodotti zootecnici e devono essere accompagnati dal documento di cui all'articolo 16, comma 1, lettera f) e di cui all'articolo 28, comma 1, lettera f).
3. All'impianto embrionale deve comunque provvedere un veterinario ai sensi dell'articolo 31.
4. L'allevatore può cedere ad altro allevatore embrioni prelevati dai propri animali e conservati nella propria azienda, purché accompagnati dai documenti previsti all'articolo 28, lettera f).

Ai sensi dell'articolo 39 comma 3 del regolamento, l'allevatore che intende distruggere del materiale embrionale deve darne comunicazione alla competente Struttura regionale, informando altresì il recapiti/centri di magazzinaggio che ha fornito il materiale embrionale.

1.4 Certificati d'intervento fecondativo ed embrionale (CIF e CIE)

Il gestore della stazione di monta naturale pubblica equina è tenuto a registrare tutti gli atti fecondativi, come previsto all'articolo 6, comma 1, lett. a) del regolamento, utilizzando i certificati di intervento fecondativo (CIF) reperibili presso l'Associazione regionale allevatori del Veneto, e a rilasciarne copia ai proprietari delle fattrici sottoposte alla monta. I certificati possono essere predisposti anche su supporti informatici. I suddetti moduli, già predisposti secondo le direttive regionali, sono conformi al modello di cui all'allegato 1 del decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 12 febbraio 2001.

Il loro rilascio è subordinato al pagamento di un importo stabilito periodicamente dalla competente CTRZ.

Il gestore della stazione di monta privata deve rilasciare apposito certificato di intervento fecondativo nel caso venda fattrici gravide ed è tenuto ad uniformarsi alle stesse regole in materia di CIF previste per le stazioni di monta pubblica.

Il gestore della stazione d'inseminazione artificiale equina è tenuto a registrare tutti gli atti fecondativi di cui all'articolo 9, comma 1, lett. a) del regolamento, utilizzando i certificati di intervento fecondativo (CIF), reperibili presso l'Associazione regionale allevatori del Veneto, e a rilasciarne copia ai proprietari delle fattrici sottoposte ad inseminazione artificiale. I certificati possono essere predisposti anche su supporti informatici. I suddetti moduli, già predisposti secondo le direttive regionali, sono conformi al modello di cui all'allegato 1 del decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 12 febbraio 2001. Il loro rilascio è subordinato al pagamento di un importo stabilito periodicamente dalla competente CTRZ.

Il veterinario o l'operatore pratico che ha eseguito l'intervento in azienda, è il responsabile della certificazione e della registrazione dei dati degli interventi fecondativi e deve trasmettere una copia del modulo, entro sessanta giorni dalla data di compilazione, all'ufficio dell'Associazione regionale allevatori del Veneto competente per territorio, e conservare le rimanenti copie del modulo per almeno tre anni.

L'allevatore della fattrice sottoposta a monta naturale od a inseminazione artificiale conserva l'apposita parte dei certificati d'intervento fecondativo (CIF) o dei certificati d'intervento embrionale (CIE), come previsto dall'articolo 34, punto 4 del regolamento, fino allo svezzamento o alla vendita del puledro.

Per tutte le inadempienze previste dai sopra citati obblighi di legge si rimanda a quanto previsto dalla normativa vigente relativa alle sanzioni in materia di riproduzione animale.

2. SPECIE BOVINA E BUFALINA: FECONDAZIONE PUBBLICA E PRIVATA

La legge 15 gennaio 1991 n. 30 modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999 n. 280, nonché il regolamento d'esecuzione adottato con DM 19 luglio 2000, n. 403, prevedono che la Regione:

- rilasci l'autorizzazione per la gestione di stazioni di monta naturale bovina e bufalina pubblica;
- rilasci l'autorizzazione all'impiego in monta naturale privata di tori bufalini non iscritti al libro genealogico od al registro anagrafico, tenuto conto della deroga di cui all'articolo 5, comma 2, lett. a) della legge n. 30/1991.

Ai fini del presente documento si applicano le seguenti definizioni:

- per stazioni di monta naturale pubblica si intende un luogo ove fattrici di proprietà altrui e proprie vengano coperte da tori autorizzati.

2.1 Stazione di monta naturale bovina e bufalina pubblica

2.1.1 Domanda d'autorizzazione

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione per gestire una stazione di monta naturale bovina e bufalina pubblica, dev'essere presentata in via preventiva alla Struttura regionale competente in materia di riproduzione animale e, per conoscenza, alla Azienda

ULSS – Servizio Veterinario – competente per territorio, completa di tutte le indicazioni riportate all'articolo 2, comma 2 del regolamento, utilizzando il modello allegato 5 (pubblicato anche su Internet, all'indirizzo <http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/riproduzione-animale>).

La Struttura regionale competente in materia di riproduzione animale, a seguito dell'inoltro di tali domande, comunica ai gestori interessati l'avvio del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2.1.2 Rilascio dell'autorizzazione

Entro 60 giorni dalla data di protocollazione della domanda, la Struttura regionale competente in materia di riproduzione animale, dopo l'effettuazione di un sopralluogo tecnico finalizzato alla verifica dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività, alla fine dell'iter di competenza rilascia l'autorizzazione con proprio provvedimento, a seguito della favorevole istruttoria eseguita sulla base delle direttive e condizioni stabilite dalla CTRZ, attribuendo alla stazione un codice univoco a livello nazionale.

Tali termini si riferiscono ad istanze corredate da tutta la documentazione prescritta.

L'autorizzazione ha validità quinquennale, non è cedibile ed è rinnovabile su richiesta.

L'autorizzazione può essere revocata, qualora il gestore della stazione non rispetti gli obblighi previsti all'articolo 6 del regolamento, oppure vengano meno una o più condizioni prescritte per il rilascio dell'autorizzazione medesima.

In caso di variazione di ragione sociale, senza modifiche alle strutture, il rappresentante legale della struttura autorizzata comunica il cambiamento alla Struttura regionale competente in materia di riproduzione animale, utilizzando il modello conforme all'allegato 15, entro 30 giorni dall'avvenuta variazione, allegando la documentazione richiesta; la stessa Direzione, entro 30 giorni dalla comunicazione, invia la nota di recepimento delle variazioni al nuovo gestore e provvede all'aggiornamento dei dati nel Data Base Regionale (DBR), senza mutare il Codice Univoco Nazionale.

Nel caso in cui vengano invece modificate le strutture precedentemente autorizzate, il rappresentante legale della struttura autorizzata deve allegare relazione descrittiva delle modifiche apportate con planimetria aggiornata delle strutture utilizzando il modello conforme all'allegato 16, entro 30 giorni dall'avvenuta variazione.

La Struttura regionale competente in materia di riproduzione animale, entro 30 giorni dalla comunicazione valuta, sulla base della documentazione inviata, se disporre un eventuale nuovo sopralluogo, comunicandolo al richiedente.

In caso affermativo, lo stesso dovrà ripresentare il modello conforme all'allegato 5 per il rilascio di una nuova autorizzazione per stazione di monta naturale bovina e bufalina pubblica.

L'elenco delle stazioni di monta pubblica bovina e bufalina è pubblicato annualmente sul sito Internet, <http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/riproduzione-animale>.

2.1.3 Requisiti della stazione di monta naturale bovina e bufalina pubblica

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla sussistenza delle condizioni specificate all'articolo 3, comma 1 del regolamento, elencate al punto 1.1.3 del presente documento.

2.1.4 Obblighi del gestore della stazione di monta naturale bovina e bufalina pubblica

Il gestore della stazione di monta naturale bovina e bufalina pubblica è tenuto a rispettare tutti gli adempimenti previsti all'articolo 6, comma 1 del regolamento, riportati al punto 1.1.5.1 del presente documento.

Ai sensi dell'articolo 33, comma 2, lett. c) del regolamento, il gestore della stazione di monta naturale pubblica è il responsabile della certificazione e della registrazione dei dati degli interventi fecondativi e deve trasmettere una copia del modulo, entro sessanta giorni dalla data di compilazione, all'ufficio dell'Associazione regionale allevatori del Veneto competente per territorio e conservare le rimanenti copie del modulo per almeno tre anni.

Ai sensi dell'articolo 36 del regolamento, il titolare della stazione di monta pubblica deve consentire il libero accesso, ai locali della stazione, al personale incaricato della vigilanza per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli, nonché presentare tutti i documenti e fornire le informazioni richieste dall'autorità competente.

Il gestore della stazione di monta pubblica deve inoltre comunicare alla Struttura regionale, e per conoscenza all'Azienda ULSS – Servizio Veterinario – competente per territorio, entro 30 giorni, l'immissione nella stazione di un nuovo riproduttore maschio, nonché l'eventuale cessazione dell'attività di ogni riproduttore. Alla comunicazione d'immissione di un nuovo riproduttore dev'essere allegata copia del certificato genealogico e dell'iscrizione nella sezione dei riproduttori maschi, oppure copia del certificato d'iscrizione al registro anagrafico.

Per tutte le inadempienze previste dai sopra citati obblighi di legge si rimanda a quanto regolato dalla normativa vigente relativa alle sanzioni in materia di riproduzione animale.

2.1.5 Comunicazioni impiego tori Bovini e Bufalini iscritti

Le comunicazioni previste all'articolo 6, comma 1, lettere h) ed l) del regolamento, elencate al punto 1.1.5.1 del presente documento, devono essere effettuate annualmente, entro la scadenza dei requisiti sanitari dei riproduttori maschi, alla Struttura regionale competente in materia di riproduzione animale e, per conoscenza, all'Azienda ULSS – Settore Veterinario – competente per territorio, il, utilizzando il modello allegato 6, pubblicato anche su Internet, all'indirizzo <http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/riproduzione-animale>.

La Struttura regionale competente, a seguito dell'inoltro di tali comunicazioni, comunica ai gestori interessati l'avvio del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Entro 60 giorni dalla data di protocollazione della domanda, la stessa Struttura regionale, dopo l'effettuazione della verifica dei requisiti necessari per l'impiego alla monta dei riproduttori interessati, invia il proprio nullaosta all'impiego in monta naturale pubblica di tori bovini e bufalini iscritti a libro genealogico o registro anagrafico.

L'elenco dei riproduttori iscritti viene pubblicato annualmente sul sito Internet, all'indirizzo <http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/riproduzione-animale>.

2.1.6 Requisiti del riproduttore maschio bovino e bufalino adibito alla monta naturale pubblica

Il riproduttore animale maschio della specie bovina e bufalina, per essere adibito alla monta naturale pubblica deve soddisfare le condizioni previste dall'articolo 4 del regolamento, di seguito riportate:

- a) essere iscritto nella sezione "riproduttori maschi" del libro genealogico o del registro anagrafico della razza di appartenenza o in un registro di suini riproduttori ibridi. L'iscrizione è attestata dal certificato genealogico o anagrafico, rilasciato dall'associazione allevatori o dall'ente che tiene i suddetti libri o registri;
- b) essere identificato, qualora trattasi di bovini, bufalini, ovini, caprini e suini con le modalità previste dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, (omissis...);
- c) disporre, ove previsto nel relativo libro genealogico o registro, di un certificato di accertamento dell'ascendenza, basato sull'analisi del gruppo sanguigno o altro metodo adeguato, rilasciato dall'associazione allevatori o dall'ente che tiene il medesimo libro o registro;
- d) essere in possesso delle certificazioni sanitarie, rilasciate dalla azienda sanitaria locale, che attestino i requisiti stabiliti dal Ministero della Salute.

Lo stesso deve comunque essere in possesso di tutti i requisiti stabiliti dal libro genealogico o registro anagrafico per l'impiego in riproduzione.

2.2 Stazione di monta naturale bovina e bufalina privata

2.2.1 Specie bovina e bufalina: requisiti del riproduttore maschio

Il riproduttore animale maschio della specie bovina e bufalina, per essere adibito alla monta naturale privata deve soddisfare le condizioni previste dall'articolo 1 del regolamento, elencati al punto 1.1.4.1, lettere a) e b) del presente documento, nonché essere in possesso di tutti i requisiti stabiliti dal libro genealogico o registro anagrafico per l'impiego in riproduzione. In questi casi le aziende che effettuano la monta naturale privata non sono tenute a munirsi di preventiva autorizzazione regionale.

2.2.2 Obblighi del gestore della stazione di monta naturale bovina e bufalina privata

Tutti gli atti fecondativi effettuati in monta naturale privata devono essere registrati su un apposito registro aziendale, che deve contenere il codice attribuito all'azienda, la data di monta e codice identificativo del riproduttore fecondatore.

Ai fini dell'attribuzione del codice dell'azienda da riportare nel registro, i titolari delle aziende devono presentare richiesta all'Azienda ULSS – Servizio Veterinario – competente per territorio.

Ove sia praticata la monta brada, vanno riportate, al posto della data di monta, le date d'entrata e d'uscita del maschio o della fattrice dal gruppo di monta, nonché i codici identificativi di tutti i maschi inclusi nel gruppo di monta medesimo. Devono essere garantiti, altresì, accorgimenti strutturali e organizzativi idonei ad evitare accoppiamenti indesiderati con altre mandrie, di proprietà diversa, eventualmente coesistenti in territori contigui.

Per gli allevamenti iscritti o sottoposti ai controlli funzionali la documentazione corrispondente rilasciata dal libro genealogico o dal registro anagrafico può sostituire il registro aziendale.

Ai sensi dell'articolo 36 del regolamento il titolare della stazione di monta naturale privata deve consentire il libero accesso, ai locali della stazione, al personale incaricato della vigilanza per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli, nonché presentare tutti i documenti e fornire le informazioni richieste dall'autorità competente.

Per tutte le inadempienze previste dai sopra citati obblighi di legge si rimanda a quanto regolato dalla normativa vigente relativa alle sanzioni in materia di riproduzione animale.

2.2.3 Domanda d'autorizzazione all'impiego in monta naturale privata di tori bufalini non iscritti al libro genealogico od al registro anagrafico

In applicazione a quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2 lettera a) della legge 15 gennaio 1991, n. 30, i tori bufalini non iscritti ai libri genealogici o registri ufficialmente istituiti devono, prima del loro impiego, essere autorizzati annualmente dalla Regione.

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione dev'essere presentata in via preventiva alla Struttura regionale competente in materia di riproduzione animale e, per conoscenza, alla Azienda ULSS – Servizio Veterinario – competente per territorio, completa di tutte le indicazioni riportate all'articolo 5 del regolamento, utilizzando il modello allegato 7 (pubblicato anche su Internet, all'indirizzo <http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/riproduzione-animale>).

La Struttura regionale competente in materia di riproduzione animale, a seguito dell'inoltro di tali domande, comunica ai gestori interessati l'avvio del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2.2.4 Rilascio dell'autorizzazione all'impiego in monta naturale privata di tori bufalini non iscritti al libro genealogico od al registro anagrafico

Entro 60 giorni dalla data di protocollazione della domanda, la Struttura regionale competente in materia di riproduzione animale, dopo l'effettuazione di un sopralluogo tecnico finalizzato alla verifica dei requisiti necessari per l'impiego alla monta dei riproduttori interessati, alla fine dell'iter di competenza, rilascia l'autorizzazione all'impiego in monta naturale privata di tori bufalini non iscritti al libro genealogico od al registro anagrafico, con proprio provvedimento, a seguito della favorevole istruttoria, eseguita in conformità delle direttive e condizioni stabilite dalla CTRZ.

Tali termini si riferiscono ad istanze corredate da tutta la documentazione prescritta.

L'attestato d'approvazione ha validità annuale, non è cedibile ed è rinnovabile su richiesta.

2.3 Inseminazione artificiale bovina e bufalina in ambito aziendale

2.3.1 Materiale seminale bovino e bufalino nell'allevamento

L'allevatore che si rifornisce, conserva ed utilizza materiale seminale fresco, refrigerato e/o congelato è tenuto al rispetto degli obblighi derivanti dall'art. 22 del regolamento, elencati al punto 1.3.3.1 del presente documento.

Ai sensi dell'articolo 39 comma 3 del regolamento, l'allevatore che intende distruggere del materiale seminale deve darne comunicazione alla competente Struttura regionale informando altresì il recapiti/centri di magazzinaggio che ha fornito il materiale seminale

2.3.2 Embrioni bovini e bufalini nell'allevamento

L'allevatore che conserva ed utilizza nella propria azienda embrioni, prelevati nell'azienda medesima dai gruppi di raccolta od acquistati presso un recapiti/centri di magazzinaggio, è tenuto al rispetto degli obblighi derivanti dall'articolo 32 del regolamento, elencati al punto 1.3.3.2 del presente documento.

Ai sensi dell'articolo 39 comma 3 del regolamento, l'allevatore che intende distruggere del materiale embrionale deve darne comunicazione alla competente Struttura

regionale informando altresì il recapiti/centri di magazzinaggio che ha fornito il materiale embrionale.

2.4 Certificati d'intervento fecondativo ed embrionale (CIF e CIE)

Il gestore della stazione di monta naturale bovina e bufalina pubblica è tenuto a registrare tutti gli atti fecondativi, come previsto all'articolo 6, comma 1, lett. a) del regolamento, utilizzando i certificati di intervento fecondativo (CIF) reperibili presso l'Associazione regionale allevatori del Veneto, e a rilasciarne copia ai proprietari delle fattrici sottoposte alla monta. I certificati possono essere predisposti anche su supporti informatici. I suddetti moduli, già predisposti secondo le direttive regionali, sono conformi al modello di cui all'allegato 1 del decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 12 febbraio 2001. Il loro rilascio è subordinato al pagamento di un importo stabilito periodicamente dalla competente CTRZ.

Il gestore della stazione di monta privata deve rilasciare apposito certificato di intervento fecondativo nel caso venda fattrici gravide ed è tenuto ad uniformarsi alle stesse regole in materia di CIF previste per le stazioni di monta pubblica.

Il veterinario o l'operatore pratico che ha eseguito l'intervento in azienda, è il responsabile della certificazione e della registrazione dei dati degli interventi fecondativi e deve trasmettere una copia del modulo, entro sessanta giorni dalla data di compilazione, all'ufficio dell'Associazione regionale allevatori del Veneto competente per territorio, e conservare le rimanenti copie del modulo per almeno tre anni.

L'allevatore della fattrice sottoposta a monta naturale od a inseminazione artificiale conserva l'apposita parte del modulo di registrazione dell'intervento fecondativo o embrionale, come previsto dall'articolo 34, punto 4 del regolamento, fino allo svezzamento o alla vendita del redo.

Per tutte le inadempienze previste dai sopra citati obblighi di legge si rimanda a quanto regolato dalla normativa vigente relativa alle sanzioni in materia di riproduzione animale.

3. INSEMINAZIONE ARTIFICIALE CON MATERIALE SEMINALE SUINO IN AMBITO AZIENDALE

Negli allevamenti suinicoli è consentito il prelievo e la preparazione di materiale seminale fresco o refrigerato proveniente dai riproduttori maschi presenti in azienda per l'esclusiva inseminazione delle scrofe dell'azienda medesima ai sensi ed alle condizioni dell'articolo 17 del regolamento, di seguito riportate:

- a) che l'azienda disponga di locali ed attrezzature adeguati per il prelievo, la preparazione e la conservazione del materiale seminale, fresco o refrigerato;
- b) che i riproduttori maschi presenti nell'allevamento risultino idonei per la monta naturale;
- c) che siano rispettate le prescrizioni emanate dalle competenti aziende sanitarie locali in materia di profilassi e di polizia sanitaria;
- d) che l'azienda disponga di personale di cui all'articolo 21.

L'azienda che intende effettuare l'inseminazione artificiale con prelievo del seme deve, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 del regolamento, darne comunicazione alla Struttura regionale competente in materia Veterinaria e per conoscenza all'Azienda ULSS – Servizio Veterinario – competente per territorio con le modalità indicate all'allegato 10, pubblicato anche su Internet, all'indirizzo <http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/riproduzione-animale>. La Struttura regionale competente in materia Veterinaria,

ricevuta suddetta comunicazione, provvederà ad inviare al soggetto interessato, entro 90 giorni dalla protocollazione, una nota di presa d'atto e, contestualmente, iscrivere i dati relativi all'azienda nell'elenco regionale.

In caso di variazione di ragione sociale, il rappresentante legale della struttura autorizzata comunica il cambiamento alla Struttura regionale competente in materia veterinaria, utilizzando il modello conforme all'allegato 15, entro 30 giorni dall'avvenuta variazione, allegando la documentazione richiesta; la stessa Struttura, entro 30 giorni dalla comunicazione, invia nota di recepimento delle variazioni al nuovo gestore e provvede all'aggiornamento dei dati nell'elenco regionale.

In riferimento alle dimensioni aziendali, la responsabilità sanitaria degli allevamenti deve essere assicurata da un veterinario qualora sia superato il limite delle 500 scrofe.

L'inseminazione artificiale dev'essere attuata da soggetti abilitati: veterinari o operatori pratici, ognuno iscritto nell'apposito elenco regionale.

Per gli interventi fecondativi effettuati in queste aziende non dev'essere compilato il certificato d'intervento fecondativo.

4. INSEMINAZIONE ARTIFICIALE CON MATERIALE SEMINALE CUNICOLO IN AMBITO AZIENDALE

Negli allevamenti cunicoli è consentito il prelievo e la preparazione di materiale seminale fresco o refrigerato proveniente dai riproduttori maschi presenti in azienda per l'esclusiva inseminazione delle fattrici dell'azienda medesima.

Per l'impiego dell'inseminazione artificiale in ambito aziendale sono necessarie le seguenti condizioni:

- l'azienda deve disporre di locali ed attrezzature adeguati per il prelievo, la preparazione e la conservazione del materiale seminale, fresco o refrigerato;
- devono essere rispettate le prescrizioni emanate dalle competenti Aziende Sanitarie Locali in materia di profilassi e di polizia sanitaria;
- l'azienda deve disporre di personale idoneo ad eseguire l'inseminazione artificiale, veterinari o operatori pratici di fecondazione artificiale.

L'azienda che intende effettuare l'inseminazione artificiale con prelievo del seme deve darne comunicazione alla Struttura regionale competente in materia Veterinaria e per conoscenza all'Azienda ULSS – Servizio Veterinario – competente per territorio, con le modalità indicate all'allegato 10 bis, pubblicato anche su Internet, all'indirizzo <http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/riproduzione-animale>.

La Struttura regionale competente in materia Veterinaria, ricevuta suddetta comunicazione, provvederà ad inviare al soggetto interessato, entro 90 giorni dalla protocollazione, una nota di presa d'atto e, contestualmente, iscrivere i dati relativi all'azienda nell'elenco regionale.

In caso di variazione di ragione sociale, il rappresentante legale della struttura autorizzata comunica il cambiamento alla Struttura regionale competente, utilizzando il modello conforme all'allegato 15, entro 30 giorni dall'avvenuta variazione, allegando la documentazione richiesta; la stessa Struttura, entro 30 giorni dalla comunicazione, invia nota di recepimento delle variazioni al nuovo gestore e provvede all'aggiornamento dei dati nell'apposito elenco regionale.

Per gli interventi fecondativi effettuati in queste aziende non dev'essere compilato il certificato d'intervento fecondativo.

5. INSEMINAZIONE CON MATERIALE SEMINALE EXTRA AZIENDALE PER LE SPECIE SUINA, OVINA, CAPRINA E CUNICOLA

L'allevatore che si rifornisce, conserva ed utilizza materiale seminale fresco, refrigerato e/o congelato è tenuto al rispetto degli obblighi derivanti dall'art. 22 del regolamento, di seguito elencati:

1. L'allevatore può detenere nella propria azienda materiale seminale esclusivamente per l'inseminazione delle fattrici del proprio allevamento. Detto materiale seminale deve essere conservato in un locale separato da quelli che ospitano animali o prodotti zootecnici e deve essere accompagnato dal documento di cui all'articolo 16, comma 1, lettera f).
2. L'allevatore può rifornirsi di materiale seminale congelato esclusivamente presso un recapiti/centri di magazzinaggio , e di materiale seminale fresco o refrigerato sia presso un recapiti/centri di magazzinaggio , sia presso un centro di produzione.
3. Alla inseminazione artificiale deve comunque provvedere un veterinario o un operatore pratico, ai sensi dell'articolo 21.

Ai sensi dell'articolo 39 comma 3 del regolamento, l'allevatore che intende distruggere del materiale seminale deve darne comunicazione alla competente Struttura regionale informando altresì il recapiti/centri di magazzinaggio che ha fornito il materiale seminale

6. SPECIE SUINA, OVINA E CAPRINA: MONTA NATURALE PRIVATA

Le aziende che effettuano la monta naturale privata della specie suina, ovina e caprina non sono tenute alla preventiva autorizzazione regionale.

Il riproduttore maschio di queste tre specie utilizzato in monta naturale privata dev'essere iscritto nella sezione riproduttori maschi del libro genealogico o del registro anagrafico della razza d'appartenenza od in un registro di suini riproduttori ibridi, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. a) del regolamento. Tali disposizioni, per la specie ovina e caprina, si applicano soltanto negli allevamenti appartenenti al libro genealogico od al registro anagrafico, ai termini dell'articolo 5, comma 1, lett. a) della legge 15 gennaio 1991, n. 30.

Il riproduttore maschio appartenente alla specie suina, ovina e caprina dev'essere inoltre identificato con le modalità previste all'articolo 4 del DPR 30 aprile 1996 n. 317.

Ai fini dell'attribuzione del codice dell'azienda, da riportare nel registro aziendale degli atti fecondativi effettuati, i titolari delle aziende devono presentare richiesta all'Azienda ULSS – Servizio Veterinario – competente per territorio.

Gli allevatori titolari delle aziende dove si effettua la monta naturale privata sono tenuti agli adempimenti di cui all'articolo 33, comma 3 del regolamento, di seguito elencati:

Tutti gli atti fecondativi effettuati in monta naturale privata saranno registrati su un apposito registro aziendale, che deve contenere il codice attribuito all'azienda, la data di monta e codice identificativo del riproduttore fecondatore. Ove venga praticata la monta brada, vanno riportate, al posto della data di monta, le date di entrata e di uscita del maschio o della fattrice dal gruppo di monta, nonché i codici identificativi di tutti i maschi inclusi nel gruppo di monta medesimo. Per le fattrici vendute gravide l'allevatore rilascia un certificato di atto fecondativo. Per gli allevamenti iscritti o sottoposti ai controlli funzionali la documentazione corrispondente rilasciata dal libro genealogico o dal registro anagrafico può sostituire il registro aziendale.

7. CENTRI DI PRODUZIONE/RACCOLTA MATERIALE SEMINALE

I centri di produzione/raccolta materiale seminale provvedono alla raccolta, preparazione, controllo, confezionamento, conservazione e distribuzione del materiale seminale ai recapiti/centri di magazzinaggio. Per il solo materiale seminale fresco e refrigerato, considerate le caratteristiche di conservazione, è ammessa la distribuzione diretta alle aziende agricole, ai veterinari ed agli operatori pratici d'inseminazione artificiale.

I centri genetici sono equiparati, limitatamente all'esercizio dell'attività di valutazione genetica, ai centri di produzione dello sperma. Nei centri di produzione di materiale seminale equino è possibile provvedere, previa espressa autorizzazione ai sensi dell'articolo 2, comma 5 e dell'articolo 3, comma 2, del regolamento, anche all'inseminazione delle fattrici con materiale seminale fresco ivi prodotto (articolo 10, comma 1, lett. a), del regolamento).

7.1 Domanda d'autorizzazione

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione per gestire un centro di produzione/raccolta materiale seminale deve essere presentata alla Struttura regionale competente in materia di riproduzione animale e per conoscenza all'Azienda ULSS – Servizio Veterinario – competente per territorio, completa di tutte le indicazioni riportate all'articolo 11, comma 1 del regolamento, utilizzando il modello conforme all'allegato 8 e, per la specie cunicola, all'allegato 8 bis, pubblicati anche su Internet, all'indirizzo <http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/riproduzione-animale>. La domanda dovrà essere corredata della documentazione specificata negli stessi modelli.

La Struttura regionale competente in materia di riproduzione animale, a seguito dell'inoltro di tali domande, comunica ai gestori interessati l'avvio del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

7.2 Rilascio dell'autorizzazione

Entro 90 giorni dalla data di protocollazione della domanda, la Struttura regionale competente in materia di riproduzione animale, dopo l'effettuazione di un sopralluogo tecnico e sulla base della favorevole istruttoria finale, rilascia l'autorizzazione con proprio provvedimento, attribuendo al centro di produzione un codice univoco a livello nazionale, dandone comunicazione al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ed al Ministero della Salute.

Tali termini si riferiscono ad istanze corredate da tutta la documentazione prescritta.

L'autorizzazione non è cedibile e può essere revocata, qualora il centro di produzione/raccolta materiale seminale si renda inadempiente agli obblighi previsti all'articolo 13 del regolamento, oppure vengano meno una o più condizioni prescritte per il rilascio dell'autorizzazione medesima.

In caso di variazione di ragione sociale, senza modifiche alle strutture, il rappresentante legale della struttura autorizzata comunica il cambiamento alla Struttura regionale competente in materia di riproduzione animale, utilizzando il modello conforme all'allegato 15, entro 30 giorni dall'avvenuta variazione, allegando la documentazione richiesta; la stessa Struttura regionale, entro 30 giorni dalla comunicazione, invia il provvedimento di recepimento delle variazioni al nuovo gestore, provvede all'aggiornamento dei dati, senza mutare il Codice Univoco Nazionale, dando, altresì, comunicazione al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ed al Ministero della Salute.

Nel caso in cui vengano invece modificate le strutture precedentemente autorizzate, il rappresentante legale della struttura autorizzata deve allegare relazione descrittiva delle modifiche apportate con planimetria aggiornata delle strutture utilizzando il modello conforme all'allegato 16, entro 30 giorni dall'avvenuta variazione.

La Struttura regionale competente in materia di riproduzione animale, entro 30 giorni dalla comunicazione valuta, sulla base della documentazione inviata, se dispone un eventuale nuovo sopralluogo, comunicandolo al richiedente.

In caso affermativo, lo stesso dovrà ripresentare il modello conforme all'allegato 8 e, per la specie cunicola, all'allegato 8 bis, per il rilascio di nuova autorizzazione per un centro di produzione seme.

L'elenco dei centri di produzione/raccolta materiale seminale autorizzati è pubblicato annualmente sul sito Internet, all'indirizzo <http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/riproduzione-animale> e comunicato, per via e-mail, al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e al Ministero della Salute.

7.3 Requisiti del centro di produzione materiale seminale

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla sussistenza dei requisiti previsti agli articoli 12, comma 1, e 19 del regolamento, di seguito riportati:

art.12 -

1. I centri di produzione di materiale seminale, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, devono:

- a) essere posti, in permanenza, sotto la direzione sanitaria di un veterinario responsabile;
- b) essere in possesso di un certificato della azienda sanitaria locale di competenza, dal quale risulti che sono garantite le necessarie misure di igiene e sanità;
- c) disporre di:
 - 1) adeguati locali o strutture di stabulazione rispondenti alle disposizioni per il benessere degli animali, con possibilità di isolamento degli animali stessi;
 - 2) un ambiente per il prelievo del materiale seminale, comprendente un locale separato per la pulizia, la disinfezione e la sterilizzazione delle attrezzature;
 - 3) un locale per il trattamento e la confezione del materiale seminale;
 - 4) un locale per la conservazione del materiale seminale;
 - 5) servizi igienici per il personale ed un locale ad uso spogliatoio;
- d) essere recintati in modo da prevenire qualsiasi contatto con animali che si trovano al di fuori del centro;
- e) essere strutturati in modo che i locali di stabulazione siano materialmente separati dai locali di trattamento del materiale seminale e che entrambi siano separati dal locale di conservazione del materiale seminale;
- f) disporre di una sorveglianza che impedisca l'accesso alle persone non autorizzate. Eventuali visite al centro dovranno avvenire nel rispetto delle condizioni stabilite dal veterinario responsabile della gestione sanitaria del centro medesimo;
- g) disporre di personale tecnicamente competente, adeguatamente addestrato ai procedimenti di disinfezione ed alle tecniche igieniche per il controllo della propagazione delle malattie;
- h) essere costruiti in modo che i locali di stabulazione degli animali e quelli di raccolta, di trattamento e di immagazzinamento dello sperma possano essere agevolmente puliti e disinfettati;
- i) disporre di locali o ambienti di isolamento privi di comunicazione diretta con quelli destinati alla normale stabulazione dei riproduttori;
- l) disporre, qualora si provveda ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a), alla inseminazione di fattrici con materiale seminale equino fresco, di un locale situato in

prossimità degli altri ambienti, ma non comunicante con essi, destinato agli accertamenti relativi allo stato sanitario dell'apparato genitale delle fattrici ed, eventualmente, alla terapia, nonché di locali idonei alla inseminazione;

art.19 -

1. La raccolta del materiale seminale deve essere effettuata esclusivamente all'interno degli appositi locali del centro di produzione dello sperma. Il riproduttore maschio, durante la permanenza nel centro di produzione dello sperma, non può essere adibito alla monta naturale.

2. I giovani riproduttori maschi in attesa dell'esito della valutazione genetica non possono essere spostati dal centro di produzione dello sperma senza preventiva comunicazione all'azienda sanitaria locale competente e, prima di essere riammessi al centro, devono essere sottoposti nuovamente agli accertamenti sanitari previsti per essere adibiti alla inseminazione artificiale.

7.4 Obblighi del centro di produzione di materiale seminale

Il centro di produzione dello sperma è tenuto a rispettare tutti gli adempimenti ed obblighi previsti all'articolo 13 del regolamento, di seguito elencati:

1. I centri di produzione di materiale seminale hanno l'obbligo di:

a) vietare il ricovero nella stessa struttura di stabulazione di animali di specie diverse; tuttavia, sono ammessi altri animali domestici assolutamente necessari al funzionamento normale del centro di produzione, sempre che essi non presentino alcun rischio di infezione per gli animali delle cui specie lo sperma deve essere raccolto, e soddisfino le condizioni stabilite dal veterinario responsabile della gestione sanitaria del centro. Qualora il centro sia stato autorizzato a produrre materiale seminale di specie diverse, le rispettive strutture di stabulazione e di prelievo del materiale seminale, nonché le relative attrezzature di raccolta e di trattamento, devono essere nettamente separate;

b) allevare esclusivamente riproduttori maschi autorizzati all'inseminazione artificiale o giovani riproduttori ammessi ad una prova di valutazione genetica, anche nel caso di produzione per conto terzi;

c) uniformarsi alle prescrizioni emanate dalle competenti autorità sanitarie, in materia di profilassi e polizia veterinaria;

d) denunciare la comparsa nei propri animali di qualsiasi malattia infettiva o diffusiva;

e) seguire le norme sanitarie in materia di prelievo, preparazione e conservazione del materiale seminale stabilite dal Ministero della Salute;

f) comunicare alla regione competente l'eventuale sostituzione del veterinario responsabile della direzione sanitaria dell'impianto;

g) rendere pubbliche le tariffe del materiale seminale di ciascun riproduttore e comunicarle tempestivamente alla regione competente;

h) annotare su apposito registro, per ciascuno dei riproduttori presenti: specie, razza, data di nascita, identificazione, malattie riscontrate, vaccinazioni praticate e controlli effettuati sul materiale seminale;

i) tenere un registro con l'indicazione giornaliera del materiale seminale prelevato da ciascun riproduttore, con l'indicazione delle dosi valide prodotte per ciascuna partita. Per il materiale seminale congelato deve essere indicato, inoltre, il numero identificativo di ciascuna partita;

l) tenere un registro cronologico di carico del materiale seminale prodotto e di scarico del materiale seminale in uscita, distinguendo il materiale seminale fresco da quello refrigerato e da quello congelato. Nello stesso registro deve essere registrato il carico e lo scarico del materiale seminale proveniente da altri centri di produzione;

- m) distribuire il materiale seminale esclusivamente in fiale o altri contenitori sigillati e riportanti chiare e inamovibili indicazioni sul centro di produzione dello sperma, identificazione della partita (data o giorno progressivo entro anno e anno di raccolta dello sperma), specie, razza o tipo genetico, matricola del riproduttore;
- n) rilasciare, per ciascuna partita di materiale seminale prodotto od importato, a richiesta degli acquirenti, un certificato attestante, oltre ai dati identificativi della partita medesima, le caratteristiche qualitative rilevate, secondo quanto previsto dall'articolo 37, comma 1;
- o) rilasciare per ogni atto di vendita di materiale seminale un documento accompagnatorio contenente i dati della partita (specie, razza, matricola del riproduttore maschio e identificazione della partita) cui il materiale seminale appartiene. Il documento non è necessario qualora dette informazioni siano già contenute nella fattura;
- p) sottostare a tutti gli obblighi e soddisfare tutti i requisiti previsti per i recapiti, nonché disporre della relativa autorizzazione, qualora distribuiscano direttamente materiale seminale;
- q) detenere o sottoporre annualmente alle valutazioni genetiche previste dai libri genealogici o registri anagrafici un numero di riproduttori maschi delle specie o razze per le quali si richiede l'autorizzazione, non inferiore al 5% del totale dei riproduttori maschi in prova per le medesime valutazioni genetiche nell'anno precedente, salvo diverse disposizioni previste dal libro genealogico o registro anagrafico in ordine alla valutazione genetica. Per i centri di produzione già in possesso di autorizzazione ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 1009, il numero dei riproduttori da sottoporre a valutazione genetica non può comunque essere inferiore al 3% del totale;
- r) seguire le procedure atte al controllo qualitativo del materiale seminale, così come disciplinato dall'articolo 37.

2. I centri di produzione di materiale seminale possono distribuire dosi eterospermiche di materiale seminale suino fresco o refrigerato ottenute miscelando il materiale seminale di due verri della stessa razza o tipo genetico, purché entrambi in possesso dei requisiti previsti per l'impiego in inseminazione artificiale pubblica. Dette dosi vengono distribuite in contenitori che recano, al posto della matricola del verro, un codice alfanumerico che, in base alle registrazioni del centro di produzione, permette di risalire all'identità dei due verri produttori.

Le comunicazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera f) del regolamento (sostituzione del veterinario responsabile della direzione sanitaria del centro), devono essere indirizzate alla Struttura regionale competente in materia di riproduzione animale.

La comunicazione prevista all'articolo 13 comma 1 lett. g) del regolamento è assolta mediante pubblica affissione delle tariffe nei locali del centro.

Per tutte le inadempienze previste dai sopra citati obblighi di legge si rimanda a quanto regolato dalla normativa vigente relativa alle sanzioni in materia di riproduzione animale.

7.5 Requisiti ed obblighi dei centri di raccolta materiale seminale

In attuazione delle norme relative agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di seme di animali della specie bovina, il centro di raccolta dello sperma è tenuto a rispettare tutti gli adempimenti ed obblighi previsti dagli allegati A, B e C del Decreto Lgs. 25 maggio 2005, n. 132, e successive modifiche.

7.6 Controlli di qualità

Ai sensi dell'articolo 37 del regolamento il centro di produzione/raccolta materiale seminale deve provvedere ai controlli di qualità previsti e deve trasmettere

settimanalmente, all'Istituto Sperimentale Italiano "Lazzaro Spallanzani", l'elenco comprensivo del numero di dosi del materiale seminale congelato prodotto, introdotto o importato, suddiviso per riproduttore e partita.

7.7 Distruzione di materiale seminale difforme

Il centro di produzione/raccolta materiale seminale deve provvedere alla distruzione del materiale seminale difforme che, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, non può essere distribuito e commercializzato. La distruzione del materiale seminale difforme, deve avvenire alla presenza di un dipendente della Struttura regionale competente in materia di riproduzione animale e di un rappresentante dell'Associazione Allevatori o d'altro ente che tiene il libro genealogico od il registro anagrafico della razza o specie interessata.

Il centro di produzione/raccolta materiale seminale che riceve comunicazione dell'avvenuta distruzione di materiale seminale da parte dei recapiti e degli allevatori, nonché da parte degli operatori d'inseminazione artificiale degli animali, ai quali il centro stesso ha fornito il materiale seminale, deve apporre specifica annotazione di tale distruzione sul registro di scarico.

7.8 Materiale seminale importato

I centri di produzione/raccolta materiale seminale nazionali, ciascuno per le razze o specie per le quali opera, devono conservare, anche per conto terzi, il materiale seminale congelato d'origine o provenienza dall'Unione Europea o da paesi terzi, dal momento dell'arrivo in Italia e per il solo tempo necessario all'effettuazione degli accertamenti qualitativi di cui all'articolo 37 del regolamento. Di tali accertamenti gli stessi centri sono responsabili ai sensi dell'articolo 40, comma 5 del regolamento.

8. RECAPITI/CENTRI DI MAGAZZINAGGIO

I recapiti/centri di magazzinaggio provvedono alla conservazione ed alla ridistribuzione del materiale seminale e degli embrioni congelati forniti, rispettivamente, dai centri di produzione/raccolta materiale seminale e dai centri di produzione degli embrioni, con i quali sono collegati, anche ai fini della responsabilità circa l'impiego del seme e degli embrioni.

8.1 Domanda d'autorizzazione

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione a gestire un recapito/centro di magazzinaggio deve essere presentata alla Struttura regionale competente in materia di riproduzione animale e, per conoscenza, all'Azienda ULSS – Servizio Veterinario – competente per territorio, completa di tutte le indicazioni riportate all'articolo 14, comma 3, del regolamento, utilizzando il modello conforme all'allegato 9 pubblicato anche su Internet, all'indirizzo <http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/riproduzione-animale>.

La domanda dovrà essere corredata della documentazione specificata nello stesso modello.

La Struttura regionale competente in materia di riproduzione animale, a seguito dell'inoltro di tali domande, comunica ai gestori interessati l'avvio del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

8.2 Rilascio dell'autorizzazione

Entro 90 giorni dalla data di protocollazione della domanda, la Struttura regionale competente in materia di riproduzione animale, dopo l'effettuazione di un sopralluogo tecnico e sulla base della favorevole istruttoria finale, rilascia l'autorizzazione con proprio provvedimento, attribuendo al recapiti/centri di magazzinaggio un codice univoco a livello nazionale, dandone comunicazione al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ed al Ministero della Salute.

Tali termini si riferiscono ad istanze corredate da tutta la documentazione prescritta.

L'autorizzazione non è cedibile e può essere revocata, qualora il recapito/centro di magazzinaggio si renda inadempiente agli obblighi previsti all'articolo 16 del regolamento, oppure vengano meno una o più condizioni prescritte per il rilascio dell'autorizzazione medesima.

In caso di variazione di ragione sociale, senza modifiche alle strutture, il rappresentante legale della struttura autorizzata comunica il cambiamento alla Struttura regionale competente in materia di riproduzione animale, utilizzando il modello conforme all'allegato 15, entro 30 giorni dall'avvenuta variazione, allegando la documentazione richiesta; la stessa Struttura regionale, entro 30 giorni dalla comunicazione, invia il provvedimento di recepimento delle variazioni al nuovo gestore, provvede all'aggiornamento dei dati, senza mutare il Codice Univoco Nazionale, dando altresì comunicazione al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ed al Ministero della Salute.

Nel caso in cui vengano invece modificate le strutture precedentemente autorizzate, il rappresentante legale della struttura autorizzata deve allegare relazione descrittiva delle modifiche apportate con planimetria aggiornata delle strutture utilizzando il modello conforme all'allegato 16, entro 30 giorni dall'avvenuta variazione.

La Struttura regionale competente in materia di riproduzione animale, entro 30 giorni dalla comunicazione valuta, sulla base della documentazione inviata, se disporre un eventuale nuovo sopralluogo, comunicandolo al richiedente.

In caso affermativo, lo stesso dovrà ripresentare il modello conforme all'allegato 9, per il rilascio di nuova autorizzazione per un recapito/centro di magazzinaggio.

L'elenco dei recapiti/centri di magazzinaggio autorizzati è pubblicato annualmente sul sito Internet, all'indirizzo <http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/riproduzione-animale> e comunicato, per via e-mail, al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e al Ministero della Salute.

8.3 Requisiti del recapiti

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti all'articolo 15 del regolamento, di seguito elencati:

- a) essere diretti da un esperto zootecnico in possesso di un diploma di scuola media superiore o diploma di laurea ad indirizzo agrario o zootecnico, fatti salvi i recapiti già in possesso di autorizzazione regionale ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 1009;
- b) disporre di appositi locali dotati di aspiratori dei fumi di azoto, pareti lavabili e servizi igienici, nonché di contenitori idonei alla conservazione del materiale seminale ed embrioni confezionati.

8.4 Obblighi del recapito

Il recapito è tenuto a rispettare tutti gli adempimenti ed obblighi previsti all'articolo 16 del regolamento e dal Decreto Ministeriale 12 febbraio 2001, di seguito elencati:

1. I recapiti hanno l'obbligo di:

- a) detenere e distribuire materiale seminale ed embrioni provenienti esclusivamente dai centri nazionali di produzione dello sperma o di embrioni con i quali sono collegati. Il passaggio di materiale seminale o di embrioni tra recapiti è consentito solo se entrambi i recapiti interessati risultano formalmente collegati con il centro di produzione nazionale di origine del materiale riproduttivo scambiato;
- b) tenere un registro cronologico di carico per il materiale seminale disponibile da cui risulti la relativa provenienza e di scarico per quello distribuito, da cui risultino gli allevamenti acquirenti o i nominativi degli operatori che l'hanno acquistato o ricevuto in deposito per l'impiego esclusivo in azienda;
- c) comunicare trimestralmente alla regione il numero di dosi di materiale seminale ed embrioni, distinte per riproduttore, distribuite ai vari allevamenti e agli operatori identificati dal relativo codice;
- d) rendere pubblico il prezzo a dose di materiale seminale per ciascun riproduttore e comunicarlo alla regione;
- e) distribuire materiale seminale ed embrionale esclusivamente a:
allevatori o loro delegati, direttamente o a domicilio, operatori di cui agli articoli 21 e 31, altri recapiti collegati funzionalmente allo stesso centro secondo quanto previsto alla lettera a);
- f) rilasciare, per ogni atto di vendita di materiale seminale congelato o di embrioni, un documento accompagnatorio contenente i dati relativi a specie, razza e matricola del riproduttore maschio cui il materiale seminale appartiene. Il documento non è necessario qualora dette informazioni siano già contenute nella fattura.
Qualora il trasferimento del materiale seminale o degli embrioni avvenga fra recapiti collegati ai sensi della lettera a), dovranno essere fornite le indicazioni previste per i centri all'articolo 13, comma 1, lettera o);
- g) divulgare e mettere a disposizione dei veterinari, dei tecnici e degli allevatori le pubblicazioni ufficiali aggiornate delle associazioni nazionali allevatori di specie e razza, relative alle valutazioni genetiche dei riproduttori italiani, nonché gli elenchi dei riproduttori esteri approvati per l'uso in Italia;
- h) consentire il libero accesso nei locali del recapiti/centri di magazzinaggio al personale incaricato della vigilanza, il quale può effettuare le verifiche ed i controlli del materiale seminale a qualsiasi titolo commercializzato.

Ogni sei mesi i recapiti/centro di magazzinaggio devono inviare, via e-mail, i dati previsti all'articolo 16 comma 1 lett. c) del regolamento alla Struttura regionale competente in materia di riproduzione animale.

La comunicazione prevista all'articolo 16 comma 1 lett. d), del regolamento è assolta mediante pubblica affissione delle tariffe nei locali dei recapiti.

Per tutte le inadempienze previste dai sopra citati obblighi di legge si rimanda a quanto regolato dalla normativa vigente relativa alle sanzioni in materia di riproduzione animale.

8.5 Requisiti ed obblighi dei centri di magazzinaggio materiale seminale

In attuazione delle norme relative agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di seme di animali della specie bovina, il centro di magazzinaggio dello sperma è tenuto a rispettare tutti gli adempimenti ed obblighi previsti dall'allegato A del Decreto Lgs. 25 maggio 2005, n. 132, e successive modifiche.

8.6 Distruzione del materiale seminale ed embrionale

Il recapito/centro di magazzinaggio che intende distruggere dosi di materiale seminale ed embrionale deve darne comunicazione alla Struttura regionale competente in materia di riproduzione animale che attesta l'avvenuta distruzione ed al centro di produzione che li ha forniti.

Il recapito/centro di magazzinaggio che riceve comunicazione d'avvenuta distruzione di materiale seminale ed embrionale da parte degli allevatori e degli operatori d'inseminazione artificiale degli animali ai quali aveva in precedenza fornito il suddetto materiale, deve apporre specifica annotazione di tale distruzione sul registro di scarico ai sensi dell'articolo 39, comma 3 del regolamento.

9. INSEMINAZIONE ARTIFICIALE PER LE RAZZE AUTOCTONE E PER I TIPI ETNICI A LIMITATA DIFFUSIONE

9.1 Domanda d'autorizzazione

Ai sensi dell'articolo 20 del regolamento, il centro di produzione/raccolta materiale seminale che intende raccogliere materiale seminale da riproduttori maschi di razze autoctone e tipi etnici a limitata diffusione, iscritti nell'apposito registro anagrafico, direttamente nelle aziende, deve richiedere specifica autorizzazione alla Struttura regionale competente in materia di riproduzione animale e, per conoscenza, all'Azienda ULSS – Servizio Veterinario – competente per territorio, utilizzando il modello conforme all'allegato 11 pubblicato anche su Internet, all'indirizzo <http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/riproduzione-animale>.

La Struttura regionale competente in materia di riproduzione animale, a seguito dell'inoltro di tali domande, comunica ai gestori interessati l'avvio del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

La richiesta di autorizzazione deve essere presentata almeno sessanta giorni prima della data prevista per le operazioni di prelievo.

9.2 Rilascio dell'autorizzazione

Entro 60 giorni la Struttura regionale competente rilascia l'autorizzazione, con proprio provvedimento, sulla base della favorevole istruttoria eseguita in conformità delle direttive e condizioni stabilite dalla CTRZ, dandone comunicazione al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Tali termini si riferiscono ad istanze corredate da tutta la documentazione prescritta.

I riproduttori maschi da sottoporre al prelievo di materiale seminale devono rispondere ai requisiti di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a), b), c), d), ed e) del regolamento, di seguito elencati:

a) essere iscritto nella sezione "riproduttori maschi" del libro genealogico o del registro anagrafico della razza di appartenenza o in un registro dei suini riproduttori ibridi. L'iscrizione è attestata dal certificato genealogico o anagrafico, rilasciato dall'associazione degli allevatori o dall'ente che tiene i suddetti libri o registri;

b) aver superato con esito positivo le valutazioni genetiche, per l'ammissione alla inseminazione artificiale, programmate ed organizzate dalle associazioni degli allevatori o dall'ente competente che tiene il libro o registro, o essere stato ammesso ad una prova di valutazione genetica, qualora trattasi di un giovane riproduttore. In questo ultimo caso, l'utilizzazione del materiale seminale è consentita nei limiti quantitativi necessari per la

realizzazione, da parte dell'associazione degli allevatori o dell'ente competente, delle prove medesime;

c) essere identificato, qualora trattasi di bovini, bufalini, ovini, caprini e suini con le modalità previste dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, e qualora trattasi di equini, tramite i dati segnaletici e un tatuaggio o altro mezzo idoneo stabilito dalle norme del competente libro genealogico o registro anagrafico;

d) disporre di un certificato di accertamento dell'ascendenza basato sull'analisi del gruppo sanguigno o altro metodo adeguato, rilasciato dall'associazione degli allevatori o dall'ente competente che tiene il libro genealogico o il registro;

e) essere in possesso delle certificazioni sanitarie, rilasciate dalle aziende sanitarie locali, che attestino i requisiti stabiliti dal Ministero della Salute.

10. GRUPPI DI RACCOLTA DEGLI EMBRIONI

Il gruppo di raccolta degli embrioni è costituito da uno o più tecnici o da un gruppo organizzato di tecnici che, sotto la direzione di un veterinario responsabile, provvedono, anche per conto terzi, alla raccolta, al trattamento ed alla conservazione degli embrioni d'animali d'interesse zootecnico, con esclusione degli embrioni concepiti tramite fecondazione in vitro; provvedono altresì al trasferimento di detti embrioni su fattrici riceventi.

10.1 Domanda d'autorizzazione

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione a gestire un gruppo di raccolta degli embrioni deve essere presentata alla Struttura regionale competente in materia Veterinaria e, per conoscenza, all'Azienda ULSS – Servizio Veterinario – competente per territorio, completa di tutte le indicazioni riportate all'articolo 24, comma 1, del regolamento, utilizzando il modello conforme all'allegato 12 pubblicato anche su Internet, all'indirizzo <http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/riproduzione-animale>.

La domanda dovrà essere corredata della documentazione specificata nello stesso modello.

La Struttura regionale competente in materia Veterinaria, a seguito dell'inoltro di tali domande, comunica ai gestori interessati l'avvio del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

10.2 Rilascio dell'autorizzazione

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinata al parere favorevole dell'Azienda Ulss, competente per territorio, rilasciato previo sopralluogo.

Entro 90 giorni la Struttura regionale competente rilascia l'autorizzazione, con proprio provvedimento, sulla base della favorevole istruttoria, attribuendo al gruppo di raccolta un codice univoco a livello nazionale, dandone comunicazione al Ministero della Salute ed al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Tali termini si riferiscono ad istanze corredate da tutta la documentazione prescritta.

L'autorizzazione non è cedibile e può essere revocata, qualora il gruppo di raccolta si renda inadempiente agli obblighi previsti all'articolo 28 del regolamento, oppure vengano meno una o più condizioni prescritte per il rilascio dell'autorizzazione medesima.

In caso di variazione di ragione sociale, senza modifiche alle strutture, il rappresentante legale della struttura autorizzata comunica il cambiamento alla Struttura regionale competente in materia Veterinaria e per conoscenza all'Azienda Ulss,

competente per territorio, utilizzando il modello conforme all'allegato 15 bis, entro 30 giorni dall'avvenuta variazione, allegando la documentazione richiesta; la stessa Struttura regionale, entro 90 giorni dalla comunicazione, invia il provvedimento che recepisce le variazioni al nuovo gestore, provvede all'aggiornamento dei dati, senza mutare il Codice Univoco Nazionale, dando, altresì, comunicazione al Ministero della Salute ed al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Nel caso in cui vengano invece modificate le strutture precedentemente autorizzate, il rappresentante legale della struttura autorizzata deve allegare relazione descrittiva delle modifiche apportate con planimetria aggiornata delle strutture utilizzando il modello conforme all'allegato 16 bis, entro 30 giorni dall'avvenuta variazione.

Il rilascio del provvedimento, da parte della Struttura regionale competente in materia Veterinaria è subordinato al parere favorevole rilasciato dall'Azienda Ulss competente per territorio, rilasciato previo sopralluogo.

L'elenco dei gruppi di raccolta autorizzati è pubblicato annualmente sul sito Internet, all'indirizzo <http://www.regione.veneto.it/web/sanita/riproduzione-animale>, e comunicato per via e-mail al Ministero della Salute e al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

10.3 Requisiti del gruppo di raccolta degli embrioni

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla sussistenza dei requisiti previsti all'articolo 26, comma 1, del regolamento, di seguito elencati:

1. I gruppi di raccolta degli embrioni, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, devono:
 - a) operare stabilmente sotto la direzione di un veterinario responsabile della gestione tecnico-sanitaria del prelievo, del trattamento e dell'immagazzinaggio degli embrioni;
 - b) disporre di strutture di laboratorio fisse o mobili che consentano l'esame, il trattamento ed il confezionamento degli embrioni e comprendano almeno un'area di lavoro, un microscopio ed un impianto criogenico;
 - c) disporre, ove usufruiscano di un laboratorio stabile:
 - 1) di un locale destinato al trattamento degli embrioni, adiacente, ma fisicamente separato, dal luogo di accoglimento degli animali donatori;
 - 2) di un locale o di un ambiente per la pulizia e la sterilizzazione degli strumenti e del materiale utilizzato per il prelievo degli embrioni;
 - d) disporre, ove usufruiscano di un laboratorio mobile, di una parte del veicolo appositamente attrezzata e composta da due aree distinte: una per l'esame ed il trattamento degli embrioni, l'altra per depositarvi le attrezzature ed i materiali che sono stati in contatto con gli animali donatori. Il laboratorio mobile deve sempre essere collegato con un laboratorio stabile, in modo che siano assicurate la sterilizzazione delle attrezzature e la fornitura dei liquidi e degli altri prodotti necessari per il prelievo ed il trattamento degli embrioni;
 - e) essere in possesso di un certificato dell'azienda sanitaria locale di competenza, dal quale risulti che sono garantite le necessarie misure di igiene e sanità, così come previsto dall'allegato A della direttiva del 25 settembre 1989, n. 89/556/CEE.

10.4 Obblighi del gruppo di raccolta degli embrioni

Il gruppo di raccolta degli embrioni è tenuto a rispettare tutti gli adempimenti ed obblighi previsti all'articolo 28, comma 1, del regolamento, di seguito riportati:

1. I gruppi di raccolta di embrioni hanno l'obbligo di:
 - a) uniformarsi alle prescrizioni emanate dalle competenti autorità sanitarie in materia di profilassi e polizia veterinaria;

- b) seguire le norme sanitarie in materia di raccolta, trattamento e immagazzinaggio degli embrioni stabilite dal Ministero della Salute;
- c) comunicare alla regione competente l'eventuale sostituzione del veterinario responsabile della direzione sanitaria del gruppo;
- d) tenere un registro di carico e scarico per gli embrioni raccolti, impiantati e immagazzinati sia presso lo stesso gruppo di raccolta, sia presso l'allevamento delle donatrici;
- e) conservare gli embrioni esclusivamente in fiale o altri contenitori sigillati e riportanti chiare ed inamovibili indicazioni su: numero di codice del gruppo di raccolta, data di raccolta degli embrioni, specie, razza o tipo genetico, matricola dei donatori. In caso di più embrioni in un singolo contenitore, gli embrioni medesimi debbono provenire tutti dallo stesso intervento fecondativo;
- f) rilasciare, per ogni atto di raccolta per conto terzi o di vendita di embrioni, un documento accompagnatorio dell'embrione contenente i dati identificativi della partita: specie, razza, numero di identificazione, o matricola nel caso degli equini, della donatrice e del riproduttore maschio;
- g) rilasciare, a richiesta degli acquirenti, per ciascun embrione o gruppo di embrioni di un medesimo contenitore, un certificato attestante, oltre i dati identificativi dell'embrione o degli embrioni medesimi, le caratteristiche qualitative rilevate secondo quanto previsto dall'articolo 37, comma 2;
- h) certificare, su appositi moduli forniti dalle regioni, l'intervento di trasferimento embrionale, indicando la data, specie, razza o tipo genetico e matricola dei donatori, specie, razza o tipo genetico e matricola, se presente, della ricevente, nonché generalità del proprietario della stessa;
- i) non operare in zona dichiarata infetta dalla competente autorità sanitaria;
- l) provvedere alla sterilizzazione delle attrezzature che vengono a contatto con gli embrioni o con gli animali donatori durante la raccolta, nonché, prima dell'uso, dei contenitori per il magazzinaggio e il trasporto.

La comunicazione di cui all'articolo 28, comma 1, lett. c) del regolamento, riguardante l'eventuale sostituzione del veterinario responsabile della direzione sanitaria del gruppo di raccolta, dev'essere indirizzata alla Struttura regionale competente Veterinaria e per conoscenza all'Azienda Ulss competente per territorio; suddetta struttura, entro 90 giorni dalla comunicazione, invia il provvedimento che recepisce la variazione in questione e provvede all'aggiornamento dei dati, senza mutare il Codice Univoco Nazionale.

I moduli per la certificazione degli interventi di trasferimento embrionale sono reperibili presso gli uffici dell'Associazione regionale allevatori del Veneto competenti per territorio (anche via web), sono predisposti secondo le direttive regionali, conformi all'allegato n. 2 al decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 12 febbraio 2001, ed il loro rilascio è subordinato al pagamento di un importo stabilito periodicamente dalla competente CTRZ.

L'allevatore della fattrice, cui deve essere rilasciata copia dell'apposita parte del modulo d'impianto embrionale, la conserva fino allo svezzamento od alla vendita del redo. I restanti moduli e registri devono essere conservati per due anni successivi a quello di riferimento. In alternativa, può compilare il modulo informatico predisposto dall'Associazione entro gli stessi termini e con gli stessi obblighi di cui sopra.

Per tutte le inadempienze previste dai sopra citati obblighi di legge si rimanda a quanto regolato dalla normativa vigente relativa alle sanzioni in materia di riproduzione animale.

10.5 Requisiti degli embrioni

Gli embrioni, esclusi quelli concepiti tramite fecondazione in vitro, devono soddisfare i requisiti previsti all'articolo 30, comma 1, del regolamento, di seguito riportati;

1. Gli embrioni, esclusi quelli concepiti tramite fecondazione in vitro, devono:

- a) provenire dalla fecondazione di un oocita di femmina iscritta al libro genealogico, o registro anagrafico, con materiale seminale di riproduttore autorizzato alla inseminazione artificiale; tale requisito non è richiesto per le razze autoctone ed i tipi etnici a limitata diffusione, presi in considerazione nel quadro dell'attività di recupero e potenziamento promossa dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali o dalle regioni;
- b) provenire da animali donatori che soddisfino i requisiti sanitari stabiliti dal Ministero della Salute.

10.6 Controlli di qualità

Il gruppo di raccolta degli embrioni, limitatamente agli embrioni congelati ed immagazzinati, provvede a riportare su apposito registro i dati specificati all'articolo 37, comma 2, del regolamento.

10.7 Distruzione del materiale embrionale difforme

Il gruppo di raccolta non può distribuire e commercializzare le partite d'embrioni per le quali è vietata la distribuzione e commercializzazione ai sensi dell'articolo 39, comma 1 del regolamento, e deve provvedere alla loro distruzione presso il medesimo gruppo, dandone comunicazione all'Azienda ULSS – Servizio Veterinario – competente per territorio.

11. CENTRI DI PRODUZIONE D'EMBRIONI ED OOCITI

Il centro di produzione d'embrioni ed oociti è costituito da strutture di laboratorio e da personale qualificato che provvede al prelievo d'oociti d'animali d'interesse zootecnico, alla loro fecondazione in vitro, alla coltura degli embrioni ottenuti, agli eventuali trattamenti, nonché al congelamento, conservazione ed alla distribuzione degli embrioni prodotti, tramite i recapiti, di cui all'articolo 23, comma 1, lett. b) del regolamento.

11.1 Domanda d'autorizzazione

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione a gestire un centro di produzione d'embrioni dev'essere presentata, in carta legale, alla Struttura regionale competente in materia Veterinaria e, per conoscenza, all'Azienda ULSS – Servizio Veterinario – competente per territorio, completa di tutte le indicazioni riportate all'articolo 25, comma 1 del regolamento, utilizzando il modello allegato 13, pubblicato anche su Internet, all'indirizzo <http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/riproduzione-animale> e corredata della documentazione specificata nello stesso modello.

La Struttura regionale competente in materia di Prevenzione, a seguito dell'inoltro di tali domande, comunica ai gestori interessati l'avvio del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

11.2 Rilascio dell'autorizzazione

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinata al parere favorevole dell'Azienda Ulss, competente per territorio, rilasciato previo sopralluogo.

Entro 90 giorni la Struttura regionale competente rilascia l'autorizzazione, con proprio provvedimento, sulla base della favorevole istruttoria, attribuendo al centro di produzione un codice univoco a livello nazionale, dandone comunicazione al Ministero della Salute ed al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Tali termini si riferiscono ad istanze corredate da tutta la documentazione prescritta.

L'autorizzazione non è cedibile e può essere revocata, qualora il centro di produzione si renda inadempiente agli obblighi previsti all'articolo 13 del regolamento, oppure vengano meno una o più condizioni prescritte per il rilascio dell'autorizzazione medesima.

In caso di variazione di ragione sociale, senza modifiche alle strutture, il rappresentante legale della struttura autorizzata comunica il cambiamento alla Struttura regionale competente in materia Veterinaria e per conoscenza all'Azienda Ulss, competente per territorio, utilizzando il modello conforme all'allegato 15 bis, entro 30 giorni dall'avvenuta variazione, allegando la documentazione richiesta; la stessa Struttura regionale, entro 90 giorni dalla comunicazione, invia il provvedimento che recepisce le variazioni al nuovo gestore, provvede all'aggiornamento dei dati, senza mutare il Codice Univoco Nazionale, dando, altresì, comunicazione al Ministero della Salute ed al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Nel caso in cui vengano invece modificate le strutture precedentemente autorizzate, il rappresentante legale della struttura autorizzata deve allegare relazione descrittiva delle modifiche apportate con planimetria aggiornata delle strutture utilizzando il modello conforme all'allegato 16 bis, entro 30 giorni dall'avvenuta variazione.

Il rilascio del provvedimento, da parte della Struttura regionale competente in materia Veterinaria è subordinato al parere favorevole rilasciato dall'Azienda Ulss competente per territorio, rilasciato previo sopralluogo.

L'elenco dei gruppi di raccolta autorizzati è pubblicato annualmente sul sito Internet, all'indirizzo <http://www.regione.veneto.it/web/sanita/riproduzione-animale> e comunicato per via e-mail al Ministero della Salute e al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

11.3 Requisiti del centro di produzione d'embrioni

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il centro di produzione d'embrioni deve soddisfare tutti i requisiti previsti all'articolo 27, comma 1 del regolamento, di seguito elencati:

1. I centri di produzione degli embrioni, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, devono:

- a) operare stabilmente sotto la direzione di un veterinario responsabile della gestione tecnico-sanitaria del prelievo e del trattamento degli oociti, nonché del trattamento e della conservazione degli embrioni prodotti con fecondazione in vitro;
- b) essere in possesso di un certificato dell'azienda sanitaria locale di competenza dal quale risulti che sono garantite le necessarie misure di igiene e sanità, così come previsto dall'allegato A della direttiva 25 settembre 1989, n. 89/556/CEE;
- c) disporre di personale tecnicamente competente, adeguatamente addestrato ai procedimenti di disinfezione ed alle tecniche igieniche per il controllo della propagazione delle malattie;
- d) disporre di locali per il trattamento degli embrioni privi di comunicazione diretta con quelli destinati alla eventuale stabulazione di animali;

- e) essere costruiti in modo tale che i locali di trattamento ed immagazzinamento degli embrioni e di eventuale stabulazione di animali possano essere agevolmente puliti e disinfettati;
- f) non utilizzare un laboratorio situato in una zona dichiarata infetta dalle competenti autorità sanitarie;
- g) disporre, ove usufruiscano di un laboratorio mobile, di una parte del veicolo appositamente attrezzata e composta da due aree distinte: una per l'esame ed il trattamento degli embrioni, l'altra per depositarvi le attrezzature ed i materiali che sono stati in contatto con gli animali donatori. Il laboratorio mobile deve sempre essere collegato con un laboratorio stabile, in modo che siano assicurate la sterilizzazione delle attrezzature e la fornitura dei liquidi e degli altri prodotti necessari per il prelievo ed il trattamento degli embrioni.

11.4 Obblighi del centro di produzione d'embrioni

Il centro di produzione d'embrioni deve sottostare a tutti gli obblighi specificati all'articolo 29, comma 1, del regolamento, di seguito elencati:

1. I centri di produzione di embrioni hanno l'obbligo di:

- a) uniformarsi alle prescrizioni emanate dalle competenti autorità sanitarie in materia di profilassi e polizia veterinaria;
- b) seguire le norme sanitarie in materia di raccolta, trattamento e immagazzinaggio degli oociti e degli embrioni stabilite dal Ministero della Salute;
- c) comunicare alla regione competente l'eventuale sostituzione del veterinario responsabile della direzione sanitaria del centro;
- d) annotare, su apposito registro dei prelievi, per ciascuna donatrice di oociti: specie, razza, codice di identificazione e, se trattasi di animale vivo, stato sanitario riscontrato al momento del prelievo;
- e) tenere un apposito registro di laboratorio con l'indicazione giornaliera delle fecondazioni in vitro effettuate, con l'indicazione degli embrioni prodotti e del materiale seminale utilizzato;
- f) tenere un registro di carico degli embrioni prodotti e di scarico degli embrioni in uscita;
- g) rilasciare, per ogni atto di raccolta per conto terzi o di vendita di embrioni, un documento accompagnatorio dell'embrione contenente i dati identificativi della partita: specie, razza, numero di identificazione, o matricola nel caso degli equini, della donatrice e del riproduttore maschio;
- h) distribuire gli embrioni esclusivamente in fiale o altri contenitori sigillati e riportanti chiare ed inamovibili indicazioni su: codice di identificazione del centro di produzione di embrioni, data di raccolta degli embrioni, specie, razza o tipo genetico, matricola del padre e della madre. In caso di più embrioni in un singolo contenitore, gli embrioni medesimi debbono provenire tutti dallo stesso intervento fecondativo;
- i) rilasciare, a richiesta degli acquirenti, per ciascun embrione o gruppo di embrioni di un medesimo contenitore un certificato attestante, oltre i dati identificativi dell'embrione o degli embrioni medesimi, le caratteristiche qualitative rilevate secondo quanto previsto dall'articolo 37, comma 2;
- l) sottostare a tutti gli obblighi e soddisfare tutti i requisiti previsti per i recapiti, nonché disporre della relativa autorizzazione, qualora distribuiscano direttamente embrioni;
- m) provvedere alla sterilizzazione delle attrezzature per l'asportazione ed il trasporto delle ovaie. Dette attrezzature devono essere usate esclusivamente per tale scopo.

La comunicazione di cui all'articolo 29, comma 1, lett. c) del regolamento, riguardante l'eventuale sostituzione del veterinario responsabile della direzione sanitaria

del centro di produzione, dev'essere indirizzata alla Struttura regionale competente in materia di Prevenzione.

Per tutte le inadempienze previste dai sopra citati obblighi di legge si rimanda a quanto regolato dalla normativa vigente relativa alle sanzioni in materia di riproduzione animale.

11.5 Requisiti degli embrioni e degli oociti

Gli embrioni, esclusi quelli concepiti tramite fecondazione in vitro, devono rispondere ai requisiti specificati all'articolo 30, comma 1 del regolamento, riportati al punto 10.5 del presente documento.

Gli oociti per la successiva fecondazione in vitro devono rispondere ai requisiti specificati all'articolo 30, comma 2 e 3 del regolamento, di seguito elencati:

2. Gli oociti per la successiva fecondazione in vitro debbono:

- a) provenire da femmina o gruppi di femmine iscritte nei libri genealogici o registri anagrafici, o da femmina non iscritta ai suddetti libri o registri, purchè di razza chiaramente riconoscibile;
- b) essere fecondati in vitro con materiale seminale di riproduttore autorizzato alla inseminazione artificiale; tale requisito non è richiesto per le razze autoctone ed i tipi etnici a limitata diffusione;
- c) essere prelevati da donatrici provenienti da allevamenti situati in zone non dichiarate infette dalle competenti autorità, e, comunque, da donatrici macellate per cause diverse da quelle di profilassi.

3. La certificazione dell'origine degli embrioni raccolti o prodotti provenienti da femmine iscritte nei libri genealogici o nei registri anagrafici è disciplinata dal competente libro o registro.

11.6 Controlli di qualità

Il centro di produzione d'embrioni deve provvedere ai controlli di qualità previsti all'articolo 37, comma 2, del regolamento.

11.7 Distruzione del materiale embrionale difforme

Il centro di produzione d'embrioni non può distribuire e commercializzare le partite d'embrioni che rientrano nelle condizioni precisate all'articolo 39, comma 1 del regolamento, e deve provvedere alla loro distruzione presso il centro medesimo, alla presenza di un funzionario dell'Azienda ULSS – Servizio Veterinario – competente per territorio e di un rappresentante dell'Associazione allevatori competente per territorio o d'altro ente che tiene il libro genealogico od il registro anagrafico della razza o specie interessata.

Il centro di produzione d'embrioni che riceve comunicazione d'avvenuta distruzione di dosi d'embrioni da parte dei recapiti, degli allevatori e dei veterinari ai quali il centro stesso aveva fornito le suddette dosi, deve apporre specifica annotazione di tale distruzione sul registro di scarico ai sensi dell'articolo 39, comma 3 del regolamento.

12. PRATICA DELL'INSEMINAZIONE ARTIFICIALE DEGLI ANIMALI

Dal combinato disposto dell'articolo 1 della legge 11 marzo 1974, n. 74, come sostituito dall'articolo 12 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, dagli artt. 6, 18 e 20 della L.R. 44/86, gli interventi per la pratica dell'inseminazione artificiale degli animali devono essere eseguiti:

- da veterinari iscritti all'albo professionale;
- da operatori pratici d'inseminazione artificiale, che abbiano ottenuto l'idoneità ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 74/1974, operanti nell'ambito di un impianto di fecondazione artificiale o presso allevamenti e stalle, purché convenzionati con centri di produzione/raccolta di materiale seminale, o recapiti/centri di magazzino ad essi collegati, che si assumano la responsabilità circa l'impiego del seme,

previa autorizzazione rilasciata dall'autorità competente e, contestuale, iscrizione nell'apposito elenco regionale degli operatori d'inseminazione artificiale degli animali tenuto presso la Struttura regionale competente in materia Veterinaria.

Con L.R. n. 11 del 13 aprile 2001 e successiva D.G.R. n. 3560 del 21 dicembre 2001, le funzioni amministrative concernenti "l'autorizzazione alla fecondazione artificiale di cui agli artt. 6 e seguenti della L.R. 44/86", sono state conferite alle Aziende ULSS del Veneto.

12.1 Domanda d'autorizzazione all'esercizio della pratica di fecondazione artificiale degli animali ed iscrizione nell'elenco regionale

Al fine della suddetta autorizzazione ed iscrizione, i veterinari e gli operatori pratici di fecondazione artificiale degli animali devono presentare domanda, in carta legale, alla competente Azienda ULSS, conforme al modello allegato 14, pubblicato anche su Internet, all'indirizzo <http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/riproduzione-animale> che dovrà comunque contenere le indicazioni specificate all'articolo 21, comma 1, del regolamento.

12.2 Autorizzazione all'esercizio della pratica di fecondazione artificiale degli animali ed iscrizione nell'elenco regionale

L'iscrizione nel predetto elenco regionale è subordinata al rilascio del provvedimento autorizzativo all'esercizio della pratica di fecondazione artificiale degli animali, da parte della competente Azienda ULSS, entro 90 giorni, sulla base della verifica documentale dei requisiti previsti, svolta dalla medesima struttura.

Tali termini si riferiscono ad istanze corredate da tutta la documentazione prescritta.

Per i soli operatori pratici il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della pratica di fecondazione artificiale delle specie animali è, altresì, subordinata al rilascio di parere favorevole da parte della competente CTRZ.

In fase di predisposizione del provvedimento autorizzativo la citata Struttura, attribuisce all'operatore d'inseminazione artificiale degli animali uno specifico codice identificativo univoco a livello nazionale; lo stesso codice sarà utilizzato, per i veterinari abilitati, anche per una eventuale autorizzazione all'impianto embrionale.

Con tale codice lo stesso operatore d'inseminazione artificiale viene iscritto nell'elenco regionale.

La sopra richiamata Struttura provvede ad inviare all'operatore interessato il provvedimento autorizzativo all'esercizio della pratica di fecondazione artificiale della specie animale richiesta con contestuale comunicazione del codice d'iscrizione.

La stessa Azienda ULSS può revocare l'iscrizione del veterinario o dell'operatore pratico, inadempienti agli obblighi previsti dal regolamento, previo parere della competente CTRZ, prevista dall'art. 21 della LR n. 44/86 e dall'art. 21, punto 2 del regolamento. Il provvedimento di revoca sarà adottato analogamente a quanto previsto per l'iscrizione.

L'elenco degli operatori d'inseminazione artificiale autorizzati, pubblicato annualmente sul sito Internet, all'indirizzo <http://www.regione.veneto.it/web/sanita/riproduzione-animale> contiene i seguenti dati:

- nome, cognome, dati anagrafici e residenza dell'operatore;
- codice regionale assegnato;
- specie trattate;
- ambito territoriale in cui l'operatore intende praticare l'inseminazione artificiale (per i soli operatori pratici);
- svolgimento dell'attività nel proprio o altrui allevamento (per i soli operatori pratici)

12.3 Obblighi degli operatori per l'inseminazione artificiale degli animali

I veterinari e gli operatori pratici d'inseminazione artificiale degli animali devono adempire agli obblighi indicati all'articolo 21, commi 3 e 4 del regolamento, di seguito riportati:

3. I veterinari e gli operatori pratici di inseminazione artificiale hanno l'obbligo di:

- a) rifornirsi di materiale seminale esclusivamente presso i recapiti autorizzati;
- b) mantenere in buono stato di conservazione il materiale seminale;
- c) utilizzare esclusivamente materiale seminale di riproduttori approvati per l'inseminazione artificiale;
- d) certificare l'intervento di inseminazione artificiale, su appositi moduli forniti dalle regioni. L'obbligo di certificazione dell'intervento di inseminazione artificiale non sussiste per l'inseminazione artificiale suina effettuata con seme fresco o refrigerato.

4. Ciascuna dose di materiale seminale deve essere usata per una sola fattrice. È vietata la suddivisione delle singole dosi ed il conseguente utilizzo per più di una fecondazione.

Inoltre sono tenuti a registrare tutti gli atti fecondativi utilizzando i previsti CIF, reperibili presso gli uffici dell'Associazione regionale allevatori del Veneto competenti per territorio, e a rilasciarne copia ai proprietari delle fattrici sottoposte all'inseminazione artificiale. I certificati possono essere predisposti anche su supporti informatici. I suddetti moduli, già predisposti secondo le direttive regionali, sono conformi al modello di cui all'allegato 1 del decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 12 febbraio 2001. Il loro rilascio è subordinato al pagamento di un importo stabilito periodicamente dalla competente CTRZ.

L'operatore d'inseminazione artificiale che ha eseguito l'intervento è responsabile della certificazione e della registrazione dei dati e deve trasmettere la parte di modulo all'uopo predisposta agli uffici dell'Associazione regionale allevatori del Veneto competente per territorio, entro sessanta giorni dalla data di compilazione, ai sensi dell'articolo 35, comma 1 del regolamento. In alternativa, può compilare il modulo informatico predisposto dall'Associazione entro gli stessi termini e con gli stessi obblighi di cui sopra.

I veterinari e gli operatori pratici d'inseminazione artificiale che intendono distruggere del materiale seminale devono darne comunicazione all'Azienda ULSS - Servizio Veterinario – competente per territorio, la quale attesta l'avvenuta distruzione. La stessa comunicazione deve essere inviata anche al recapiti/centri di magazzinaggio od al centro di produzione dello sperma che ha fornito il materiale seminale, ai sensi dell'articolo 39, comma 3 del regolamento.

Gli operatori d'inseminazione artificiale degli animali devono riportare il codice, con il quale sono stati iscritti nel relativo elenco regionale, sui certificati d'intervento fecondativo (CIF).

Per tutte le inadempienze previste dai sopra citati obblighi di legge si rimanda a quanto regolato dalla normativa vigente relativa alle sanzioni in materia di riproduzione animale.

13. PRATICA DELL'IMPIANTO DEGLI EMBRIONI

L'esercizio della pratica di impianto embrionale degli animali, ex art. articolo 31, comma 1 del regolamento, da parte dei veterinari è subordinato al rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente e, contestuale, iscrizione nell'apposito elenco regionale degli operatori d'inseminazione artificiale degli animali tenuto presso la Struttura regionale competente in materia Veterinaria.

Con L.R. n. 11 del 13 aprile 2001 e successiva D.G.R. n. 3560 del 21 dicembre 2001, le funzioni amministrative concernenti "l'autorizzazione alla fecondazione artificiale di cui agli artt. 6 e seguenti della L.R. 44/86", sono state conferite alle Aziende Ulss del Veneto.

13.1 Domanda d'iscrizione nell'elenco regionale

Al fine della suddetta autorizzazione ed iscrizione, i veterinari devono presentare, anche contestualmente all'istanza di autorizzazione all'esercizio della pratica di fecondazione artificiale, domanda, in carta legale, all'Azienda ULSS – Settore Veterinario – competente per territorio, , conforme al modello allegato 14, pubblicato anche su Internet, all'indirizzo <http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/riproduzione-animale>, che dovrà comunque contenere le indicazioni specificate all'articolo 31, comma 2 del regolamento.

13.2 Iscrizione nell'elenco regionale

L'iscrizione nel predetto elenco regionale è subordinata al rilascio del relativo provvedimento autorizzativo, da parte della competente Azienda ULSS, sulla base della verifica documentale dei requisiti previsti, svolta dalla medesima Struttura. In fase di predisposizione, la citata Struttura attribuisce all'operatore d'impianto embrionale degli animali uno specifico codice identificativo univoco a livello nazionale; lo stesso codice sarà utilizzato, per i veterinari, anche per una eventuale autorizzazione all'inseminazione artificiale con materiale seminale.

Con tale codice lo stesso operatore viene iscritto nell'elenco regionale. L'iscrizione deve avvenire a seguito dell'acquisizione della specifica domanda. La competente Struttura provvede a comunicare all'operatore interessato il codice d'iscrizione.

La stessa Azienda ULSS può revocare l'iscrizione nell'elenco regionale, previo parere della competente CTRZ, qualora il veterinario iscritto nell'elenco regionale degli operatori d'impianto embrionale degli animali si renda inadempiente agli obblighi specificati all'articolo 31, comma 4 del regolamento. Il provvedimento di revoca sarà adottato analogamente a quanto previsto per l'iscrizione.

L'elenco degli operatori d'impianto embrionale autorizzati, pubblicato annualmente sul sito Internet, all'indirizzo <http://www.regione.veneto.it/web/sanita/riproduzione-animale> contiene i seguenti dati:

- nome, cognome, dati anagrafici e residenza dell'operatore;

- codice regionale assegnato;
- specie trattate;

13.3 Obblighi degli operatori d'impianto embrionale degli animali

Gli operatori d'impianto embrionale degli animali devono adempire agli obblighi indicati all'articolo 31, comma 4 del regolamento, di seguito riportati:

4. I veterinari hanno l'obbligo di:

- a) rifornirsi di embrioni esclusivamente presso i recapiti autorizzati;
- b) mantenere in buono stato di conservazione gli embrioni;
- c) certificare su appositi moduli forniti dalle regioni, l'intervento di impianto embrionale.

Inoltre sono tenuti a registrare tutti gli atti fecondativi utilizzando i previsti CIE, reperibili presso gli uffici dell'Associazione regionale allevatori del Veneto competenti per territorio, e a rilasciarne copia ai proprietari delle fattrici sottoposte all'impianto embrionale. I certificati possono essere predisposti anche su supporti informatici. I suddetti moduli, già predisposti secondo le direttive regionali, sono conformi al modello di cui all'allegato 2 del decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 12 febbraio 2001. Il loro rilascio è subordinato al pagamento di un importo stabilito periodicamente dalla competente CTRZ.

Il veterinario che ha eseguito l'intervento d'impianto embrionale, responsabile della certificazione e della registrazione dei dati, deve trasmettere la parte di modulo all'uopo predisposta agli uffici dell'Associazione regionale allevatori del Veneto competente per territorio, entro sessanta giorni dalla data di compilazione, ai sensi dell'articolo 35, comma 1 del regolamento. In alternativa, può compilare il modulo informatico predisposto dall'Associazione entro gli stessi termini e con gli stessi obblighi di cui sopra.

Gli operatori d'impianto embrionale degli animali che intendono distruggere del materiale embrionale devono darne comunicazione alla competente Azienda ULSS, la quale attesta l'avvenuta distruzione. La stessa comunicazione deve essere inviata anche al recapiti/centri di magazzinaggio od al centro di produzione degli embrioni che ha fornito il materiale embrionale, ai sensi dell'articolo 39, comma 3 del regolamento.

Gli operatori d'impianto embrionale degli animali devono riportare il codice, con il quale sono stati iscritti nel relativo elenco regionale, sui certificati d'impianto embrionale (CIE).

Per tutte le inadempienze previste dai sopra citati obblighi di legge si rimanda a quanto regolato dalla normativa vigente relativa alle sanzioni in materia di riproduzione animale.

14. FLUSSO DELLE INFORMAZIONI

Il responsabile della certificazione deve trasmettere la parte di modulo all'uopo predisposta all'ufficio dell'Associazione regionale allevatori del Veneto competente per territorio entro sessanta giorni dalla data di compilazione, ai sensi dell'articolo 35, comma 1 del regolamento.

In alternativa, può compilare il modulo informatico predisposto dall'Associazione entro gli stessi termini e con gli stessi obblighi di cui sopra

L'Associazione regionale allevatori del Veneto, ai sensi dell'articolo 35, comma 2 del regolamento, provvede:

- all'inserimento su supporto meccanografico dei dati degli interventi fecondativi o degli impianti di embrioni;

- all'elaborazione dei suddetti dati distinta per allevamento, riproduttore, responsabile della certificazione;
- alla trasmissione, per via e-mail, relativamente a ciascun semestre ed entro i 30 giorni successivi, dei dati elaborati ed aggregati alla Struttura regionale competente in materia di riproduzione animale, all'Associazione italiana allevatori, all'Associazione nazionale allevatori o ad altro ente che tiene il libro genealogico o registro anagrafico di specie o razza;
- a concedere agli iscritti l'accesso alle banche dati ARAV e ANA per eventuali consultazioni.

I dati aggregati a livello regionale, da parte della Struttura regionale competente in materia di riproduzione animale, sono inviati ogni anno, per via e-mail, entro centoventi giorni successivi al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali che provvederà, direttamente o tramite l'Associazione italiana allevatori, alle successive elaborazioni e divulgazioni, ai termini dell'articolo 35, comma 3 del regolamento.

I centri di produzione/raccolta dello sperma ed i recapiti/centri di magazzinaggio devono trasmettere, per via e-mail, alla Struttura regionale competente in materia di riproduzione animale, relativamente a ciascun semestre dell'anno ed entro i trenta giorni successivi, un file contenente i dati desunti dai rispettivi registri di carico e scarico previsti all'articolo 34, comma 2 del regolamento, ai sensi dell'articolo 35, comma 4 del regolamento, utilizzando il rispettivo modello allegato 17, pubblicato anche su Internet, all'indirizzo <http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/riproduzione-animale>.

Analogamente i gruppi di raccolta degli embrioni ed i centri di produzione di embrioni devono trasmettere, per via e-mail, alla Struttura regionale competente in materia Veterinaria, relativamente a ciascun semestre dell'anno ed entro i trenta giorni successivi, un file contenente i dati desunti dai rispettivi registri di carico e scarico previsti all'articolo 34, comma 2 del regolamento, ai sensi dell'articolo 35, comma 4 del regolamento, utilizzando il rispettivo modello allegato 18, pubblicato anche su Internet, all'indirizzo <http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/riproduzione-animale>.

La stessa Struttura regionale competente in materia di riproduzione animale provvede all'aggregazione dei dati trasmessi dai centri di produzione/raccolta dello sperma, dai recapiti/centri di magazzinaggio, dai gruppi di raccolta degli embrioni e dai centri di produzione embrioni sopra citati ed invia ogni anno, per via e-mail, entro i novanta giorni successivi, le elaborazioni relative a ciascun semestre al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, che curerà tramite l'Associazione italiana allevatori la successiva elaborazione e divulgazione.

15. VIGILANZA DELLA REGIONE

La vigilanza sulla regolare applicazione della legge 15 gennaio 1991 n. 30, del regolamento di esecuzione, di cui al DM 19 luglio 2000 n. 403, e della legge regionale 28 agosto 1986, n. 44, in materia di riproduzione animale, è affidata, secondo le rispettive competenze, al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, al Ministero della Salute, alle Regioni, alle Aziende sanitarie locali competenti per territorio ed a chiunque spetti di farla osservare.

La Regione predispone un Piano Regionale di vigilanza (Allegato B) che definisce le funzioni ed i compiti in materia di Riproduzione Animale e Prevenzione.

I titolari di allevamenti, di stazioni private e pubbliche di fecondazione, di stazioni d'inseminazione artificiale, di centri di produzione dello sperma, di recapiti, di centri di produzione di embrioni e di gruppi di raccolta degli embrioni, ai sensi dell'articolo 36, comma 2 del regolamento, devono:

- consentire il libero accesso, agli impianti ed ai locali di allevamento, al personale incaricato della vigilanza per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli;
- presentare tutti i documenti e fornire le informazioni richieste dall'autorità competente.

16. CONTROLLI DI QUALITÀ

La strutture regionali in materia di riproduzione animale e prevenzione, nell'ambito delle proprie competenze ed ai sensi di quanto indicato al comma 3 dello stesso articolo 37, raccolgono gli esiti dei controlli ed avviano azioni necessarie a garantire il rispetto della vigente normativa.

17. CONTROLLI SANITARI

Ai controlli sanitari provvedono le Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio, ai sensi dell'articolo 38 del regolamento.

18. COMMISSIONI

La Regione, nell'ambito dell'applicazione della citata Legge 15.01.1991, n. 30, del Decreto Ministeriale 19 luglio 2000, n. 403 e successive modifiche ed integrazioni, nonché della Legge Regionale 28 agosto 1986, n. 44, si avvale della Commissione Tecnica Regionale per la Zootecnia (CTRZ), alla quale sono stati assegnati, tra l'altro, compiti di supporto nell'attuazione di programmi, pareri, direttive e determinazioni in materia di zootecnia.

La suddetta Commissione, inoltre, esprime parere in merito all'eventuale adozione di provvedimenti di sospensione o revoca delle autorizzazioni di cui all'articolo 21, punto 2, del regolamento.

I componenti della sopra citata Commissione, individuati dall'art. 21 della LR n. 44/86 (e successive modifiche ed integrazioni), sono nominati dal Presidente della Giunta e del Consiglio regionale e durano in carica l'intera legislatura.

In merito al rilascio dell'autorizzazione in monta naturale privata di tori bufalini non iscritti al libro genealogico od al registro anagrafico, la competente CTRZ si avvale di un esperto della specie bufalina, designato dalle Associazioni provinciali allevatori del Veneto, che esprime parere consultivo sui riproduttori da impiegare alla monta.

19. CODIFICA

19.1 Codifica delle strutture

Per le aziende che detengono o utilizzano, a qualunque titolo, animali d'interesse zootecnico, la codifica relativa alle sotto indicate strutture avviene mediante l'attribuzione di un codice univoco a livello nazionale, con le seguenti modalità:

1	2	3	4	5	6	7

dove:

- campi 1 e 2: sigla della provincia
- campi 3-4-5-6: numero progressivo provinciale
- campo 7: identificativo di:
 - **E**: stazione di monta naturale pubblica e privata per gli equini
 - **P**: stazione di monta pubblica
 - **C**: centro di produzione/raccolta dello sperma e centro di produzione di embrioni
 - **S**: gruppo di raccolta degli embrioni
 - **R**: recapiti/centri di magazzinaggio
 - **H**: stazione di inseminazione artificiale equina con seme refrigerato e congelato.

19.2 Codice aziendale

Ai sensi dell'articolo 33, comma 3 del regolamento, tutti gli atti fecondativi effettuati in monta naturale privata saranno registrati su un apposito registro aziendale, che deve contenere il codice attribuito all'azienda. Per l'attribuzione del codice l'allevatore deve rivolgersi all'Azienda ULSS – Settore Veterinario – competente per territorio.

Il predetto codice sarà così composto:

1	2	3	4	5	6

dove:

- campi 1 e 2: sigla della provincia
- campi 3-4-5-6: numero progressivo provinciale

19.3 Codifica ed identificazione degli operatori d'inseminazione artificiale degli animali

L'articolo 21, comma 1 del regolamento prevede che i veterinari e gli operatori pratici che intendono esercitare l'attività d'inseminazione artificiale degli animali devono essere iscritti nell'apposito elenco tenuto dalla Direzione Regionale per la Prevenzione, che attribuisce a ciascun iscritto uno speciale codice univoco a livello nazionale. La codifica di tali codici è la seguente:

1	2	3	4	5	6	7

dove:

- campi 1 e 2: sigla della provincia
- campi 3-4-5-6: numero di iscrizione all'Albo provinciale dei veterinari o numero di iscrizione al Registro nazionale degli operatori pratici di fecondazione artificiale degli animali
- campo 7: identificativo di:

LETTERA IDENTIFICATIVA	OPERATORI PRATICI	VETERINARI
	L	F

19.4 Codifica ed identificazione degli operatori d'impianto embrionale

Gli specifici codici identificativi univoci a livello nazionale, utilizzati dai veterinari per l'inseminazione artificiale, saranno validi anche per l'autorizzazione all'impianto embrionale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 31, comma 1 del regolamento.

20. SANZIONI

Come indicato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con nota prot. n. 23559 del 13 novembre 2001, le sanzioni, previste dalla legge n. 30/91, così come modificata dalla legge n. 280/99, da utilizzarsi in riferimento a violazioni del decreto 13 gennaio 1994, n. 172, sono applicate anche alle violazioni al decreto 19 luglio 2000, n. 403, così come di seguito riportato:

1. A chiunque adibisce alla riproduzione animali o utilizza per trapianti embrioni o altro materiale riproduttivo in modo difforme da quanto previsto nell'articolo 5, della legge n. 30/91, si applicano, salvo che il fatto costituisca reato, le seguenti sanzioni amministrative:
 - a) il pagamento della somma di Euro 1.032,91 per ciascun capo adibito o della somma di Euro 51,64 per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie bovina e bufalina;
 - b) il pagamento della somma di Euro 206,58 per ciascun capo adibito o della somma di Euro 20,65 per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie suina; nei casi di utilizzazione del verro in forma girovaga o in monta pubblica di cui all'articolo 5, comma 5, la sanzione suddetta è aumentata di un terzo per ciascun capo;
 - c) il pagamento della somma di Euro 103,29 per ciascun capo adibito o della somma di Euro 10,32 per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie ovina e caprina;
 - d) il pagamento della somma di Euro 2.065,82 per ciascun capo adibito o della somma di Euro 103,29 per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie equina; in caso di utilizzazione dello stallone in forma girovaga di cui all'articolo 5, comma 5, la sanzione anzidetta è aumentata di un terzo per ciascun capo.
2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b), c) e d) del punto precedente, il materiale riproduttivo utilizzato è confiscato e ne viene ordinata la distruzione a spese del contravventore; il capo o i capi utilizzati sono sequestrati cautelatamente.
3. Le sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2, aumentate di un terzo, si applicano, salvo che il fatto costituisca reato, anche a chiunque impiega, per la riproduzione, animali privi dei requisiti sanitari stabiliti dall'articolo 4 del decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali del 19 luglio 2000, n. 403, nonché a chiunque produce, distribuisce e utilizza materiale seminale o embrioni privi dei requisiti sanitari stabiliti dagli articoli 18 e 30 del citato decreto 19 luglio 2000, n. 403.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile della associazione a ciò preposto che custodisce i libri genealogici ed i registri anagrafici di cui all'articolo 3 della legge 30/91 in difformità dalle prescrizioni contenute negli appositi disciplinari è punito con la

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.582,28 a Euro 15.493,70.

5. Le sanzioni di cui ai punti 1 e 2 si applicano alle violazioni dell'articolo 40 del decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 19 luglio 2000, n. 403, in materia di requisiti del bestiame e del materiale seminale ammessi all'importazione e all'esportazione.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni al decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 19 luglio 2000, n. 403, si applicano:
 - a) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 774,68 a Euro 4648,11, nella ipotesi di violazione delle disposizioni di cui agli artt. 2, 11, 14, 24, 25 in materia di autorizzazioni; agli artt. 6 e 35 in materia di obblighi connessi alla gestione di stazioni di monta; agli artt. 13, 35 e 37 in materia di centri di produzione dello sperma, agli artt. 16, 35 e 37 in materia di recapiti; agli artt. 28, 35 e 37 in materia di gruppi di raccolta; agli artt. 29, 35 e 37 in materia di centri di produzione di embrioni;
 - a) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 258,22 a Euro 1549,37 nella ipotesi di violazione delle disposizioni di cui agli artt. 21, 33 e 35 in materia di esercizio di attività di inseminazione artificiale da parte di medici veterinari ed operatori pratici.
7. Agli illeciti amministrativi previsti dalla legge 30/91 si applicano le disposizioni del capo I° della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, con le seguenti modifiche:
 - a) è escluso il pagamento in misura ridotta, salvo che per le infrazioni di cui al precedente punto 4;
 - b) in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 9, il dirigente regionale adotta i provvedimenti inerenti all'irrogazione di sanzioni amministrative che spettano alla Regione ai sensi della normativa vigente, e ne dà comunicazione al Ministero per le Politiche Agricole e Forestali.
8. Alle sanzioni, previste dagli artt. 25 e 34 per le violazioni agli artt. 4 e 16 della legge regionale 28 agosto 1986 n. 44, salvo che il fatto costituisca reato, si applica:
 - a) il pagamento della somma di Euro 77,47 per ciascun capo sprovvisto degli appositi certificati d'intervento fecondativo (CIF) relativi a fattrici di proprietà appartenenti alle specie bovina ed equina;
 - b) ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 9, il dirigente regionale adotta i provvedimenti inerenti all'irrogazione di sanzioni amministrative che spettano alla Regione ai sensi della normativa vigente e ne dà comunicazione al Ministero per le Politiche Agricole e Forestali.

21. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Tutti i titolari delle domande tendenti ad ottenere il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente documento, devono presentare autocertificazione antimafia con le modalità ordinarie tramite dichiarazione sottoscritta con firma semplice ed allegando la fotocopia del documento di identità, ai sensi dell'articolo 38 del DPR 445/00.

22. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

In attesa dell'emanazione del decreto del Ministero della Salute con il quale dovranno essere stabiliti i requisiti sanitari previsti all'articolo 42, comma 2 del DM n. 403/2000, lo stesso Ministero ha precisato, con nota n. 600.7.10\24461/RG/149 del 19-2-2000, che i requisiti sanitari prescritti dal precedente DM n. 172/94 e successive modifiche possono costituire ancora oggi, in attesa della nuova annunciata disciplina, principi di riferimento, assicurando una validità attiva di prevenzione nei confronti della diffusione delle malattie nell'ambito della riproduzione animale.

23. COMPETENZE DELLE SINGOLE DIREZIONI REGIONALI, DERIVANTI DAL DM n. 403/2000, RELATIVE ALLE MODALITA' ED AI TEMPI PER L'ISTRUTTORIA

Direzione Agroambiente	Rif.	Allegati da utilizzare	Tempi istruttoria regionale
Autorizzazioni stazioni di monta equina pubblica e privata	Punto 1.1.1	Allegato 1	- 60 giorni - 90 giorni (se pervenute fuori termine)
Autorizzazione stazioni d'inseminazione artificiale equina	Punto 1.3.2	Allegato 2	- 60 giorni - 90 giorni (se pervenute fuori termine)
Comunicazioni impiego stalloni iscritti a LG o RA ufficiali	Punti 1.1.6	Allegato 3	- 60 giorni - 90 giorni (se pervenute fuori termine)
Approvazione stalloni non iscritti a LG o RA ufficiali	Punto 1.2.1	Allegato 4	- 60 giorni - 90 giorni (se pervenute fuori termine)
Autorizzazione stazioni di monta bovina e bufalina pubblica	Punto 2.1.1	Allegato 5	60 giorni
Comunicazioni impiego bovini e/o bufalini	Punto 2.1.5	Allegato 6	60 giorni
Approvazione in monta privata di tori bufalini non iscritti a LG o RA ufficiali	Punto 2.2.3	Allegato 7	60 giorni
Autorizzazione centri di produzione seme	Punto 7.1	Allegati 8 – 8 bis	90 giorni
Autorizzazioni recapiti	Punto 8.1	Allegato 9	90 giorni
Autorizzazione inseminazione artificiale per razze autoctone	Punto 9.1	Allegato 11	60 giorni
Struttura Regionale Competente in materia Veterinaria	Rif.	Allegati da utilizzare	Tempi istruttoria regionale
Impiego dell'inseminazione artificiale suina in ambito aziendale	Punto 3	Allegato 10	90 giorni
Impiego dell'inseminazione artificiale cunicola in ambito aziendale	Punto 4	Allegato 10 - bis	90 giorni
Autorizzazione gruppo raccolta embrioni	Punto 10.1	Allegato 12	90 giorni
Autorizzazione centri di produzione embrioni ed oociti	Punto 11.1	Allegato 13	90 giorni
Azienda ULSS	Rif.	Allegati da utilizzare	
Autorizzazioni all'esercizio della pratica di fecondazione artificiale bovina, suina, equina e cunicola per operatori pratici e veterinari	Punto 12.1	Allegato 14	90 giorni
Direzione Agroambiente - Struttura Regionale Competente in materia Veterinaria	Rif.	Allegati da utilizzare	Tempi istruttoria regionale
Comunicazione variazione di ragione sociale e richiesta di voltura dell'atto di autorizzazione/riconoscimento.	Punti 1.1.2 – 1.3.2 – 2.1.2 – 3 – 4 – 7.2 – 8.2 10.2 – 11.2	Allegato 15	30 giorni
		Allegato 15 bis	90 giorni

Comunicazione variazione intervenute nelle Strutture della riproduzione animale già autorizzate/riconosciute.	Punti 1.1.2 – 1.3.2 – 2.1.2 – 7.2 – 8.2 10.2 – 11.2	Allegato 16	30 giorni
		Allegato 16 bis	90 giorni
Comunicazione dati registri carico/scarico da parte dei Centri produzione seme/Raccolta materiale seminale e Recapiti/Centri di magazzinaggio	Punto 14	Allegato 17	90 giorni
Comunicazione dati registri carico/scarico da parte dei Gruppi raccolta embrioni e Centri produzione embrioni	Punto 14	Allegato 18	90 giorni